SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 142° — Numero 295

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 20 dicembre 2001** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

COMUNICAZIONE IMPORTANTE

In relazione all'entrata in vigore della legge 24 novembre 2000, n. 340, art. 31, comma 1, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 275 del 24 novembre 2000, a decorrere dal 9 marzo 2001 i F.A.L. delle province sono aboliti.

Per tutti quei casi in cui le disposizioni vigenti prevedono la pubblicazione nel F.A.L. come unica forma di pubblicità legale, in virtù del comma 3 dell'art. 31 della citata legge, si dovrà effettuare la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* - Parte II, seguendo le modalità riportate nel prospetto allegato in ogni fascicolo, o consultando il sito internet www.ipzs.it

È a disposizione inoltre, per maggiori informazioni, il numero verde 800864035.

SOMMARIO

01A13168

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 31 ottobre 2001, n. **440.**

Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Commissione per la vigilanza ed il controllo sul *doping* e per la tutela della salute nelle attività sportive.

IL MINISTRO DELLA SALUTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER I BENI
E LE ATTIVITÀ CULTURALI

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 3, comma 2 della legge 14 dicembre 2000, n. 376;

Vista la legge 29 novembre 1995, n. 522 di ratifica della Convenzione di Strasburgo del 16 novembre 1989 recante disposizioni relative al *doping*;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 31 luglio 2001, n. 128/2001;

Sentite le competenti Commissioni parlamentari;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri in data 17 ottobre 2001;

A d o t t a
il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Il presente regolamento stabilisce le modalità di organizzazione e di funzionamento della Commissione per la vigilanza ed il controllo sul *doping* e per la tutela della salute nelle attività sportive, in seguito denominata Commissione, di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 14 dicembre 2000, n. 376.

Art. 2.

1. La Commissione è costituita nel rispetto dei criteri prescritti dall'articolo 3, commi 3 e 4 della legge 14 dicembre 2000, n. 376.

Art. 3.

1. Il Presidente viene nominato dal Ministro della salute.

2. Egli svolge i seguenti compiti:

a) rappresenta la Commissione;

b) nomina il vicepresidente tra i componenti della Commissione;

c) convoca e presiede le riunioni della Commissione con frequenza almeno mensile, ne stabilisce l'ordine del giorno e designa i relatori;

d) coordina l'attività della Commissione nei rapporti con l'Unione europea, gli organismi internazionali, il Ministero della salute, le regioni, le altre amministrazioni pubbliche, il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e gli altri enti interessati all'attuazione della legge n. 376/2000;

e) incarica i componenti della trattazione e dello svolgimento di compiti specifici o questioni determinate.

Art. 4.

1. I componenti rimangono in carica per la durata di quattro anni e non sono rieleggibili.

2. Le dimissioni sono presentate al Presidente della Commissione che le inoltra al Ministro della salute.

Art. 5.

1. È istituito presso il Ministero della salute un ufficio di segreteria della Commissione di cui si avvale il Presidente per l'espletamento dei relativi compiti istituzionali, composto da personale e diretto da un dirigente del Ministero.

2. L'ufficio di segreteria svolge le necessarie attività di supporto per la Commissione, curando in particolare l'organizzazione delle riunioni e l'attuazione delle deliberazioni adottate.

Art. 6.

1. L'atto di convocazione indica il luogo nel quale si svolgono le riunioni e l'ordine del giorno e deve essere trasmesso almeno sette giorni prima della riunione cui si riferisce.

2. La Commissione può essere convocata ad istanza di almeno otto componenti.

3. Per la validità delle riunioni della Commissione è necessaria la presenza del Presidente o del Vice presidente e di almeno dieci componenti.

4. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei votanti. In caso di parità dei voti espressi prevale il voto del Presidente o, in sua assenza, del Vice presidente.

5. Le deliberazioni sono sottoscritte dal Presidente, dal relatore e dal segretario.

6. Il segretario redige il verbale delle riunioni annotando il nome dei componenti presenti e degli assenti, riportando l'ordine del giorno, riassumendo per ciascuno argomento trattato la relazione, la discussione e le conclusioni ed indicando i partecipanti ed il risultato delle votazioni.

7. I verbali sono raccolti e conservati presso la segreteria della Commissione.

Art. 7.

1. I componenti percepiscono per la partecipazione alle riunioni della Commissione un gettone di presenza di L. 500.000 lorde.

2. La spesa massima consentita per il compenso dei componenti della Commissione e le spese per il suo funzionamento e l'attività viene determinata nell'ammontare di lire 2 miliardi all'anno.

Art. 8.

1. Nell'ambito delle attività di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da *a)* a *f)*, della legge 14 dicembre 2000, n. 376, la Commissione svolge le seguenti attività:

a) predispone le classi delle sostanze dopanti e delle pratiche mediche il cui impiego è considerato *doping* ai sensi dell'articolo 1, comma 2 e comma 3, della legge 14 dicembre 2000, n. 376 in conformità alla regolamentazione della Convenzione di Strasburgo del 16 novembre 1989; del Comitato Internazionale Olimpico (CIO) e dell'Agenzia Mondiale contro il *doping* o di altri organismi internazionali preposti al settore sportivo;

b) individua le specialità medicinali contenenti i principi attivi singoli o in associazione delle classi predisposte in base alla lettera *a)*;

c) sottopone a revisione le classi di cui alla lettera *a)* e le specialità medicinali di cui alla lettera *b)*, con cadenza non superiore a sei mesi;

d) segnala al CIO e agli altri organismi internazionali preposti al settore sportivo l'inclusione nelle classi delle sostanze dopanti di altre sostanze biologicamente o farmacologicamente attive o altre pratiche mediche che possano mettere in pericolo l'integrità psicofisica degli atleti e alterarne le prestazioni agonistiche;

e) determina i casi, i criteri e le metodologie dei controlli *antidoping* in gara e fuori gara effettuati in relazione alle competizioni organizzate a livello nazionale e internazionale, in conformità alle regole ed alle indicazioni del CIO e delle competenti Federazioni sportive internazionali, dai predetti organismi, dalle Federazioni sportive nazionali, dalle discipline associate e dagli enti di promozione sportiva. A tal fine individua le competizioni e le attività sportive per le quali è effettuato il controllo sanitario dai laboratori accreditati dal CIO o da altro organismo internazionale riconosciuto in base alle disposizioni dell'ordinamento internazionale vigente;

f) determina, anche in conformità alle indicazioni del CIO e delle competenti Federazioni sportive internazionali, i casi, i criteri e le metodologie dei controlli *antidoping* in gara e fuori gara effettuati in relazione alle competizioni organizzate a livello locale dalle Federazioni sportive nazionali, dalle discipline associate, dagli enti di promozione sportiva o da altri soggetti al di fuori delle ipotesi contemplate nella lettera precedente, individuando le competizioni e le attività sportive per le quali è effettuato il controllo sanitario dai laboratori accreditati dal Ministero della salute;

g) esprime pareri sui requisiti organizzativi e di funzionamento dei laboratori accreditati dal Ministero della salute;

h) predispone un elenco nel quale sono iscritti i medici prelevatori curandone la tenuta e regolamentandone l'accesso a seguito di selezione, la formazione e l'aggiornamento degli iscritti;

i) effettua i prelievi finalizzati ai controlli *antidoping* di cui alla lettera *e)* anche avvalendosi di medici specialisti di medicina dello sport e dei medici della Federazione medico sportiva italiana previa stipulazione di apposita convenzione;

l) effettua i prelievi finalizzati alla tutela della salute avvalendosi del Servizio sanitario nazionale;

m) propone al Ministero della salute la stipulazione di convenzioni con i laboratori di cui alle lettere *e)* ed *f)* per l'attuazione dei controlli *antidoping*, l'attuazione di progetti e lo svolgimento di ricerche;

n) individua le forme di collaborazione in materia di controlli a tutela della salute con le strutture del Servizio sanitario nazionale;

o) predispone ogni anno un programma di attività e, eventualmente, specifici programmi di ricerca sui farmaci, sulle sostanze e sulle pratiche mediche utilizzabili ai fini di *doping* nelle attività sportive avvalendosi anche dei dati di cui al comma 1 dell'articolo 7 della legge n. 376/2000;

p) propone al Ministero della salute la stipulazione di apposite convenzioni con amministrazioni ed enti pubblici e privati, nazionali ed internazionali, per la realizzazione di specifici progetti di ricerca;

q) mantiene i rapporti operativi con l'Unione europea e con gli organismi internazionali e partecipa a programmi di interventi contro il *doping*;

r) promuove campagne di informazione per la tutela della salute nelle attività sportive e di prevenzione del *doping*, in modo particolare presso le scuole statali e non statali di ogni ordine e grado, avvalendosi, eventualmente, della collaborazione delle amministrazioni pubbliche, del CONI, delle FF.SS.NN., delle società affiliate, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva pubblici e privati ed anche di medici specialisti di medicina dello sport;

s) determina il contenuto dell'apposito contrassegno che devono recare sull'involucro e sul foglio illustrativo, le confezioni di farmaci appartenenti alle classi di sostanze dopanti;

t) predispone lo schema di relazione al Parlamento del Ministro della salute sullo stato di attuazione della legge 14 dicembre 2000, n. 376, nonché sull'attività svolta.

Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 31 ottobre 2001

Il Ministro della salute
SIRCHIA

Il Ministro per i beni e le attività culturali
URBANI

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

Registrato alla Corte dei conti il 10 dicembre 2001
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 7, foglio n. 2

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Si riporta il testo dell'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*».

— Si riporta il testo dell'art. 3 della legge 14 dicembre 2000, n. 376: «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il *doping*»:

«Art. 3 *(Commissione per la vigilanza ed il controllo sul* doping *e per la tutela della salute nelle attività sportive).* — 1. È istituita presso il Ministero della sanità la Commissione per la vigilanza ed il controllo sul *doping* e per la tutela della salute nelle attività sportive, di seguito denominata "Commissione", che svolge le seguenti attività:

a) predispone le classi di cui all'art. 2, comma 1, e procede alla revisione delle stesse, secondo le modalità di cui all'art. 2, comma 3;

b) determina, anche in conformità alle indicazioni del CIO e di altri organismi ed istituzioni competenti, i casi, i criteri e le metodologie dei controlli *anti-doping* ed individua le competizioni e le attività sportive per le quali il controllo sanitario è effettuato dai laboratori di cui all'art. 4, comma 1, tenuto conto delle caratteristiche delle competizioni e delle attività sportive stesse;

c) effettua, tramite i laboratori di cui all'art. 4, anche avvalendosi di medici specialisti di medicina dello sport, i controlli *anti-doping* e quelli della tutela della salute, in gara e fuori gara; predispone i programmi di ricerca sui farmaci, sulle sostanze e sulle pratiche mediche utilizzabili a fini di *doping* nelle attività sportive;

d) individua le forme di collaborazione in materia di controlli *anti-doping* con le strutture del Servizio sanitario nazionale;

e) mantiene i rapporti operativi con l'Unione europea e con gli organismi internazionali, garantendo la partecipazione a programmi di interventi contro il *doping*;

f) può promuovere campagne di informazione per la tutela della salute nelle attività sportive e di prevenzione del *doping*, in modo particolare presso tutte le scuole statali e non statali di ogni ordine e grado, in collaborazione con le amministrazioni pubbliche, il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), le federazioni sportive nazionali, le società affiliate, gli enti di promozione sportiva pubblici e privati, anche avvalendosi delle attività dei medici specialisti di medicina dello sport.

2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento adottato con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, previo parere delle competenti commissioni parlamentari, sono stabilite le modalità di organizzazione e di funzionamento della Commissione.

3. La Commissione è composta da:

a) due rappresentanti del Ministero della sanità, uno dei quali con funzioni di presidente;

b) due rappresentanti del Ministero per i beni e le attività culturali;

c) due rappresentanti della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome;

d) un rappresentante dell'Istituto superiore di sanità;

e) due rappresentanti del CONI;

f) un rappresentante dei preparatori tecnici e degli allenatori;

g) un rappresentante degli atleti;

h) un tossicologo forense;

i) due medici specialisti di medicina dello sport;

l) un pediatra;

m) un patologo clinico;

n) un biochimico clinico;

o) un farmacologo clinico;

p) un rappresentante degli enti di promozione sportiva;

q) un esperto in legislazione farmaceutica.

4. I componenti della Commissione di cui alle lettere *f), g)* e *p)* del comma 3 sono indicati dal Ministro per i beni e le attività culturali; i componenti di cui alle lettere *h)* e *n)* del comma 3 sono indicati dalla Federazione nazionale degli ordini dei chimici; i componenti di cui alle lettere *i), l)* ed *m)* del comma 3 sono indicati dalla Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri; i componenti di cui alle lettere *o)* e *q)* del comma 3 sono indicati dalla Federazione nazionale degli ordini dei farmacisti.

5. I componenti della Commissione sono nominati con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, e restano in carica per un periodo di quattro anni non rinnovabile.

6. Il compenso dei componenti e le spese per il funzionamento e per l'attività della Commissione sono determinati, con il regolamento di cui al comma 2, entro il limite massimo di lire 2 miliardi annue.».

— La legge 29 novembre 1995, n. 522, reca: «Ratifica ed esecuzione della convenzione contro il *doping*, con appendice, fatta a Strasburgo il 16 novembre 1989».

Nota all'art. 1:

— Per il testo dell'art. 3, comma 1 della legge 14 dicembre 2000, n. 376, si veda nelle note alle premesse.

Nota all'art. 2:

— Per il testo dell'art. 3, commi 3 e 4 della legge 14 dicembre 2000, n. 376, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 8:

— Per il testo dell'art. 3, comma 1, lettere da *a)* a *f)* della legge 14 dicembre 2000, n. 376, si veda nelle note alle premesse.

— Si riporta il testo dell'art. 1, commi 2 e 3 della legge 14 dicembre 2000, n. 376:

«2. Costituiscono *doping* la somministrazione o l'assunzione di farmaci o di sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e l'adozione o la sottoposizione a pratiche mediche non giustificate da condizioni patologiche ed idonee a modificare le condizioni psicofisiche o biologiche dell'organismo al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti.

3. Ai fini della presente legge sono equiparate al *doping* la somministrazione di farmaci o di sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e l'adozione di pratiche mediche non giustificate da condizioni patologiche, finalizzate e comunque idonee a modificare i risultati dei controlli sull'uso dei farmaci, delle sostanze e delle pratiche indicate nel comma 2».

— Per la Convenzione di Strasburgo del 16 novembre 1989 si veda nelle note alle premesse.

— Si riporta il testo dell'art. 7, comma 1 della legge 14 dicembre 2000, n. 376:

«1. I produttori, gli importatori e i distributori di farmaci appartenenti alle classi farmacologiche vietate dal CIO e di quelli ricompresi nelle classi di cui all'art. 2, comma 1, sono tenuti a trasmettere annualmente al Ministero della sanità i dati relativi alle quantità prodotte, importate, distribuite e vendute alle farmacie, agli ospedali o alle altre strutture autorizzate di ogni singola specialità farmaceutica».

01G0500

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 dicembre 2001.

Organizzazione del Dipartimento della protezione civile.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante istituzione del Servizio nazionale della protezione civile;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 agosto 2000, concernente l'ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, recante disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto, in particolare, l'art. 5-*bis*, comma 1, della predetta normativa che rinvia, per l'organizzazione del Dipartimento della protezione civile, ad apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare ai sensi dell'art. 7, comma 3, e dell'art. 9, comma 7, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303;

Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

Decreta:

Art. 1.

Funzioni del Dipartimento della protezione civile

1. Il Dipartimento della protezione civile, nell'ambito degli indirizzi dettati dal Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero dal Ministro dell'interno da lui delegato, esercita le funzioni allo stesso Dipartimento attribuite dal decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, e dalla vigente normativa in materia di protezione civile.

2. Il Dipartimento della Protezione civile provvede inoltre:

a) a organizzare e coordinare al proprio interno tutte le attività già di competenza del Servizio sismico nazionale;

b) a garantire il supporto alle attività della Commissione nazionale per la previsione e prevenzione dei grandi rischi, del Comitato operativo della protezione civile nonché del Comitato paritetico Stato-regioni-enti locali di cui all'art. 5, comma 1, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

c) a curare le attività concernenti il volontariato di protezione civile;

d) a sviluppare e mantenere relazioni con tutti gli organismi istituzionali e scientifici internazionali operanti nel campo della protezione civile, partecipando attivamente a progetti di collaborazione internazionale.

Art. 2.

Il capo Dipartimento e il vice capo Dipartimento

1. Il capo Dipartimento assicura l'indirizzo, il coordinamento e il controllo delle attività del Dipartimento della protezione civile.

2. Il vice capo Dipartimento coadiuva il capo Dipartimento nello svolgimento delle sue funzioni e lo sostituisce in tutti i suoi compiti e responsabilità in caso di vacanza, assenza o impedimento di qualsiasi natura e durata.

Art. 3.

Uffici e servizi

1. Il Dipartimento della protezione civile si articola in non più di otto uffici, di livello dirigenziale generale, e non più di quarantatre servizi, di livello dirigenziale.

2. Il Dipartimento comprende i seguenti uffici, di livello dirigenziale generale:

Ufficio pianificazione, valutazione e prevenzione dei rischi;

Ufficio gestione delle emergenze;

Ufficio grandi eventi, infrastrutture e logistica;

Ufficio interventi strutturali e opere di emergenza;

Ufficio servizio sismico nazionale;

Ufficio volontariato e relazioni istituzionali;

Ufficio amministrazione e finanza;

Ufficio organizzazione e attuazione.

3. L'Ufficio pianificazione, valutazione e prevenzione dei rischi si articola nei seguenti servizi, di livello dirigenziale:

Servizio metodologie di pianificazione e previsione;

Servizio rischio vulcanico;

Servizio rischio idrogeologico e idrico;

Servizio rischio incendi boschivi;

Servizio rischio industriale e nucleare;

Servizio rischio ambientale e sanitario;

Servizio rischio trasporti e attività civili.

4. L'Ufficio gestione delle emergenze si articola nei seguenti servizi, di livello dirigenziale:

Servizio unità di crisi;

Servizio organizzazione nuclei operativi emergenza;

Servizio coordinamento impiego mezzi e materiali;

Servizio centro situazioni unificato; nell'ambito di tale servizio operano il servizio COAU (Centro operativo aeronautico unificato) e il servizio COEM (Centro operativo emergenze in mare).

5. L'Ufficio grandi eventi, infrastrutture e logistica si articola nei seguenti servizi, di livello dirigenziale:

Servizio linee guida e progettazione grandi eventi;

Servizio pianificazione e gestione grandi eventi;

Servizio telecomunicazioni;

Servizio sistema informatico centrale;

Servizio centro polifunzionale.

6. L'Ufficio interventi strutturali e opere di emergenza si articola nei seguenti servizi, di livello dirigenziale:

Servizio eventi sismici e vulcanici;

Servizio dissesti idrogeologici;

Servizio gestione crisi idriche;

Servizio calamità meteorologiche.

7. L'Ufficio servizio sismico nazionale si articola nei seguenti servizi, di livello dirigenziale:

Servizio sismogenesi e vulnerabilità ambiente fisico;

Servizio di vulnerabilità delle costruzioni e delle infrastrutture;

Servizio vulnerabilità dei sistemi antropizzati;

Servizio dinamica delle costruzioni;

Servizio sistemi di monitoraggio;

Servizio indirizzi classificazione sismica e normativa.

8. L'Ufficio volontariato e relazioni istituzionali si articola nei seguenti servizi di livello dirigenziale:

Servizio volontariato;

Servizio formazione;

Servizio rapporti con le autonomie;

Servizio relazioni internazionali;

Servizio informazione e diffusione dati;

Servizio studi, ricerche e statistiche.

9. L'Ufficio amministrazione e finanza si articola nei seguenti servizi, di livello dirigenziale:

Servizio politiche contrattuali;

Servizio affari amministrativi;

Servizio affari finanziari;

Servizio contenzioso.

10. L'Ufficio organizzazione e attuazione si articola nei seguenti servizi, di livello dirigenziale:

Servizio gestione del personale e organizzazione;

Servizio coordinamento monitoraggio e attuazione;

Servizio ispettivo;

Servizio controllo interno.

11. Alle dirette dipendenze del capo Dipartimento operano:

il consigliere giuridico;

il Servizio di segreteria, relazioni con il pubblico e organi collegiali, di livello dirigenziale;

il Servizio ordinanze, di livello dirigenziale;

il Servizio piani d'emergenza e incarichi speciali, di livello dirigenziale;

due consulenti, dirigenti generali di prima fascia, per lo svolgimento di attività di studio.

Roma, 12 dicembre 2001

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
BERLUSCONI

01A13897

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 9 novembre 2001.

Cofinanziamento statale a carico del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987 dei programmi operativi inseriti nel Q.C.S. obiettivo 1, 2000-2006, per l'annualità 2001.

L'ISPETTORE GENERALE CAPO DELL'I.G.R.U.E.

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, e successive integrazioni e modificazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione di cui alla predetta legge n. 183/1987 ed in particolare il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 21 ottobre 2000, concernente la modifica delle procedure di pagamento;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141/99 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che devolve al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la determinazione, d'intesa con le amministrazioni competenti, della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 15 maggio 2000 che, al fine di assicurare l'intesa di cui alla predetta delibera CIPE n. 141/1999, ha istituito un apposito gruppo di lavoro presso il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E.;

Visti i regolamenti CE n. 1260/99 del Consiglio, n. 1783/99 del Parlamento europeo e del Consiglio, n. 1784/99 del Parlamento europeo e del Consiglio, n. 1263/99 del Consiglio e n. 1257/99 del Consiglio, riguardanti rispettivamente le disposizioni generali sui Fondi strutturali e le disposizioni specifiche relative ai Fondi strutturali (FESR, FSE, SFOP, FEOGA);

Vista la decisione della Commissione delle Comunità europee C (2000) 2050 del 1° agosto 2000, di approvazione del quadro comunitario di sostegno obiettivo 1, 2000-2006;

Viste le decisioni della Commissione delle Comunità europee, incluse nella tabella *B* che costituisce parte integrante del presente decreto, con le quali sono stati approvati i programmi operativi inseriti nel predetto Quadro comunitario di sostegno, ad esclusione del programma operativo trasporti;

Vista la delibera CIPE 6 agosto 1999, n. 139, che prevede, relativamente ai programmi operativi nazionali, che la copertura finanziaria è posta a carico del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987, ovvero da altre leggi di settore mentre, per quanto riguarda i programmi operativi regionali, che la copertura finanziaria è posta a carico del predetto Fondo nella misura del 70 per cento della quota nazionale pubblica, rimanendo a carico delle regioni e/o degli enti locali la rimanente quota del 30 per cento;

Visto il proprio decreto n. 74744 del 3 agosto 2001, con il quale si è provveduto ad assicurare, per i suddetti programmi, il finanziamento della quota statale a carico del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987, per l'anno 2000;

Considerato altresì che occorre provvedere ad assicurare il finanziamento della medesima quota a carico del predetto Fondo di rotazione per l'anno 2001;

Viste le risultanze del gruppo di lavoro presso il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E., di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione svoltasi in data 11 ottobre 2001 con la partecipazione delle amministrazioni interessate;

Decreta:

1. Il cofinanziamento statale dei programmi operativi inseriti nel Q.C.S obiettivo 1, citati in premessa, a valere sulle disponibilità del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987, è pari complessivamente a euro 2.080.979.299 (L. 4.029.337.787.275) per l'annualità 2001, così come specificato nella tabella *A* che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. Le quote a fronte di ciascun Fondo strutturale sono erogate secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

3. Le regioni e le amministrazioni centrali titolari dei programmi adottano tutte le iniziative ed i provvedimenti necessari per utilizzare, entro le scadenze previste, i finanziamenti comunitari e nazionali relativi al proprio programma ed effettuano i controlli di competenza.

4. Le regioni e le amministrazioni centrali titolari dei programmi inviano al Sistema informativo della ragioneria generale dello Stato (SIRGS) i dati per le necessarie rilevazioni, ai sensi della delibera CIPE n. 141/1999.

5. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 novembre 2001

L'ispettore generale capo: AMADORI

Registrato alla Corte dei conti il 27 novembre 2001
Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 2 Economia e finanze, foglio n. 125

TABELLA *A*

COFINANZIAMENTO STATALE A CARICO DEL FONDO DI ROTAZIONE *EX LEGE* N. 183/1987
DEI PROGRAMMI INSERITI NEL Q.C.S. OBIETTIVO 1 - 2000/2006 - ANNUALITÀ 2001

(Importi in euro)

Programmi operativi	a fronte FESR	a fronte FEOGA	a fronte FSE	a fronte SFOP	TOTALE
Basilicata	28.109.000	12.265.000	7.826.000	-	48.200.000
Calabria	108.542.000	38.340.000	16.176.000	1.739.000	164.797.000
Campania	234.055.000	23.906.000	23.557.000	3.574.000	285.092.000
Molise	20.008.000	3.583.000	5.228.000	81.000	28.900.000
Puglia	149.950.500	15.107.400	28.444.500	2.381.400	195.883.800
Sardegna	108.292.000	37.935.000	33.102.000	2.547.000	181.876.000
Sicilia	258.696.000	55.431.000	30.297.000	3.842.000	348.266.000
TOTALE POR	**907.652.500**	**186.567.400**	**144.630.500**	**14.164.400**	**1.253.014.800**
Scuola per lo sviluppo	19.430.000	-	20.857.000	-	40.287.000
Ricerca e sviluppo tec.	40.961.571	-	19.861.428	-	60.822.999
Sviluppo impr. locale	605.551.500	-	2.957.000	-	608.508.500
Sicurezza per lo sviluppo	80.088.000	-	2.551.000	-	82.639.000
Assistenza tecnica	9.147.000	-	13.760.000	-	22.907.000
Pesca	-	-	-	12.800.000	12.800.000
TOTALE PON	**755.178.071**	**-**	**59.986.428**	**12.800.000**	**827.964.499**
TOTALE GENERALE	**1.662.830.571**	**186.567.400**	**204.616.928**	**26.964.400**	**2.080.979.299**

(Importi in lire)

Programmi operativi	a fronte FESR	a fronte FEOGA	a fronte FSE	a fronte SFOP	TOTALE
Basilicata	54.426.613.430	23.748.351.550	15.153.249.020	-	93.328.214.000
Calabria	210.166.618.340	74.236.591.800	31.321.103.520	3.367.173.530	319.091.487.190
Campania	453.193.674.850	46.288.470.620	45.612.712.390	6.920.228.980	552.015.086.840
Molise	38.740.890.160	6.937.655.410	10.122.819.560	156.837.870	55.958.203.000
Puglia	290.344.654.635	29.252.005.398	55.076.232.015	4.611.033.378	379.283.925.426
Sardegna	209.682.550.840	73.452.402.450	64.094.409.540	4.931.679.690	352.161.042.520
Sicilia	500.905.303.920	107.329.382.370	58.663.172.190	7.439.149.340	674.337.007.820
TOTALE POR	**1.757.460.306.175**	**361.244.859.598**	**280.043.698.235**	**27.426.102.788**	**2.426.174.966.796**
Scuola per lo sviluppo	37.621.726.100	-	40.384.783.390	-	78.006.509.490
Ricerca e sviluppo tec.	79.312.661.080	-	38.457.087.194	-	117.769.748.274
Sviluppo impr. locale	1.172.511.202.905	-	5.725.550.390	-	1.178.236.753.295
Sicurezza per lo sviluppo	155.071.991.760	-	4.939.424.770	-	160.011.416.530
Assistenza tecnica	17.711.061.690	-	26.643.075.200	-	44.354.136.890
Pesca	-	-	-	24.784.256.000	24.784.256.000
TOTALE PON	**1.462.228.643.535**	**-**	**116.149.920.944**	**24.784.256.000**	**1.603.162.820.479**
TOTALE GENERALE	**3.219.688.949.710**	**361.244.859.598**	**396.193.619.179**	**52.210.358.788**	**4.029.337.787.275**

TABELLA *B*

Q. C. S. obiettivo 1, 2000-2006 approvato con decisione C(2000) 2050 DEL 1° AGOSTO 2000
DECISIONI DI APPROVAZIONE DEI PROGRAMMI OPERATIVI REGIONALI E NAZIONALI

PROGRAMMI OPERATIVI REGIONALI	DECISIONI
Basilicata	C(2000)2372 del 22/08/00
Calabria	C(2000)2345 del 08/08/00
Campania	C(2000)2347 del 08/08/00
Molise	C(2000)2371 del 08/08/00
Puglia	C(2000)2349 del 08/08/00
Sardegna	C(2000)2359 del 08/08/00
Sicilia	C(2000)2346 del 08/08/00
PROGRAMMI OPERATIVI NAZIONALI	**DECISIONI**
Scuola per lo sviluppo	C(2000)2064 del 22/08/00
Ricerca e sviluppo tecnologico	C(2000)2343 del 08/08/00
Sviluppo imprenditoriale locale	C(2000)2342 del 08/08/00
Sicurezza per lo sviluppo	C(2000)2344 del 13/09/00
Pesca	C(2000)3384 del 17/11/00
Assistenza tecnica	C(2001)635 del 22/03/01

01A13730

DECRETO 9 novembre 2001.

Cofinanziamento nazionale del programma degli interventi relativi alla protezione delle foreste contro gli incendi per l'anno 2001, di cui al Regolamento CEE n. 2158/92 e successive modificazioni ed integrazioni, ai sensi della legge n. 183/1987.

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
DELL'I.G.R.U.E.

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, e successive modificazioni ed integrazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987 ed in particolare il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 21 ottobre 2000, concernente la modifica delle procedure di pagamento;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141/99 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che devolve al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, d'intesa con le amministrazioni competenti, la determinazione della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria che, al fine di assicurare l'intesa di cui alla predetta delibera CIPE n. 141/99, ha istituito un apposito gruppo di lavoro presso il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E.;

Vista la delibera CIPE n. 89/2000 del 4 agosto 2000, concernente direttive generali per l'intervento del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183/1987, a favore di programmi, progetti e azioni in regime di cofinanziamento con l'Unione europea;

Visto il regolamento CEE del Consiglio delle Comunità europee n. 2158/92, relativo alla protezione delle foreste nella Comunità contro gli incendi e successive modificazioni ed integrazioni, nonché il regolamento CE della Commissione europea n. 1727/99, recante alcune modalità di applicazione del predetto regolamento CEE n. 2158/92;

Vista la decisione della Commissione europea C (2001) 1176/3 del 3 maggio 2001, relativa all'approvazione del programma inteso a migliorare la protezione delle foreste contro gli incendi in Italia, nel quadro dell'azione comunitaria istituita per la protezione delle foreste contro gli incendi nell'anno 2001;

Vista la nota del Ministero delle politiche agricole e forestali n. 196/181 del 5 giugno 2001 che, a fronte di contributi comunitari pari a 1.703.545 euro, quantifica in 3,890 miliardi di lire (2.008.853 euro) il fabbisogno finanziario nazionale necessario alla realizzazione dei suddetti progetti;

Considerata la necessità di ricorrere per tale fabbisogno alle disponibilità del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla citata legge n. 183/1987;

Viste le risultanze del gruppo di lavoro presso il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E., di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione svoltasi in data 11 ottobre 2001 con la partecipazione delle amministrazioni interessate;

Decreta:

1. Ai fini della realizzazione del programma per la protezione delle foreste contro gli incendi, richiamato nelle premesse, è disposto, per l'anno 2001, un finanziamento di L. 3.889.681.798 (2.008.853 euro) a favore dei soggetti interessati, a valere sulle risorse del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987, come riportato nell'allegata tabella *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. La quota a carico del Fondo di rotazione viene erogata secondo le modalità previste dalla normativa vigente, sulla base delle richieste inoltrate dal Ministero delle politiche agricole e forestali.

3. Il Fondo di rotazione è autorizzato ad erogare la quota stabilita dal presente decreto anche negli anni successivi, fino a quando perdura l'intervento comunitario.

4. Le eventuali rettifiche della quota comunitaria apportate, dopo la chiusura del programma, dalla Commissione europea comporteranno una riduzione della corrispondente quota a carico della legge n. 183/1987. L'eccedenza tra la predetta quota posta a carico del Fondo di rotazione, autorizzata per l'anno 2001, e le somme rideterminate a seguito delle rettifiche comunitarie dovrà essere rimborsata al Fondo medesimo oppure può costituire acconto per successivi interventi.

5. Il Ministero delle politiche agricole e forestali adotta tutte le iniziative ed i provvedimenti necessari per utilizzare, entro le scadenze previste, i finanziamenti comunitari e nazionali relativi al programma ed effettua i controlli di competenza.

6. Il predetto Ministero invia al Sistema informativo della ragioneria generale dello Stato (SIRGS), i dati per le necessarie rilevazioni, ai sensi della delibera CIPE n. 141/99.

7. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 novembre 2001

L'ispettore generale capo: AMADORI

Registrato alla Corte dei conti il 27 novembre 2001
Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 2 Economia e finanze, foglio n. 126

ALLEGATO *A*

PROGRAMMA ITALIA 2001
REG. CEE N. 2158/92 PROTEZIONE DELLE FORESTE CONTRO GLI INCENDI

RIPARTIZIONE TRA I VARI SOGGETTI ATTUATORI DEL COFINANZIAMENTO NAZIONALE A CARICO DEL FONDO DI ROTAZIONE EX LEGE N. 183/1987

REGIONE	Importi in euro	Importi in lire
Piemonte	183.676	355.646.329
Valle d'Aosta	25.410	49.200.621
Lombardia	133.102	257.721.410
Liguria	115.423	223.490.092
Veneto	73.903	143.096.162
Friuli Venezia Giulia	72.495	140.369.894
Toscana	179.571	347.697.940
Umbria	113.101	218.994.073
Marche	40.120	77.683.152
Abruzzo	64.163	124.236.892
Molise	20.837	40.346.058
Campania	96.480	186.811.330
Basilicata	63.782	123.499.173
Puglia	40.686	78.779.081
Calabria	176.042	340.864.843
Sicilia	71.057	137.585.537
Sardegna	173.648	336.229.413
TOTALE Regioni	1.643.496	3.182.252.000
Min.delle Politiche Agr. Forest.	211.907	410.309.167
Min.dell'Interno	153.450	297.120.631
TOTALE ITALIA	2.008.853	3.889.681.798

VALORE EURO = L. 1.936,27

01A13731

DECRETO 9 novembre 2001.

Cofinanziamento nazionale del programma «Protezione delle foreste contro l'inquinamento atmosferico - Italia 2001», di cui al Regolamento CEE n. 3528/86 e successive modificazioni ed integrazioni, ai sensi della legge n. 183/1987.

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
DELL'I.G.R.U.E.

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, e successive modificazioni ed integrazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987 ed in particolare il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 21 ottobre 2000, concernente la modifica delle procedure di pagamento;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141/99 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che devolve al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, d'intesa con le amministrazioni competenti, la determinazione della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria che, al fine di assicurare l'intesa di cui alla predetta delibera CIPE n. 141/99, ha istituito un apposito gruppo di lavoro presso il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E.;

Vista la delibera CIPE n. 89/2000 del 4 agosto 2000, concernente direttive generali per l'intervento del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183/1987, a favore di programmi, progetti e azioni in regime di cofinanziamento con l'Unione europea;

Visto il regolamento CEE del Consiglio delle Comunità europee n. 3528/86, relativo alla protezione delle foreste nella Comunità contro l'inquinamento atmosferico e successive modificazioni ed integrazioni, nonché il regolamento CE della Commissione europea n. 2278/99, recante alcune modalità di applicazione del predetto regolamento CEE n. 3528/86;

Vista la decisione della Commissione europea C(2001) 1426/9 del 17 maggio 2001, relativa alla concessione di un contributo per il programma «Protezione delle foreste contro l'inquinamento atmosferico - Italia 2001»;

Vista la nota del Ministero delle politiche agricole e forestali n. 271/189 del 9 agosto 2001 che, a fronte di contributi comunitari pari a 508.438 euro, quantifica in L. 984.473.246 (508.438 euro) il fabbisogno finanziario nazionale necessario alla realizzazione del suddetto programma;

Considerata la necessità di ricorrere per tale fabbisogno alle disponibilità del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla citata legge n. 183/1987;

Viste le risultanze del gruppo di lavoro presso il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E., di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione svoltasi in data 11 ottobre 2001 con la partecipazione delle amministrazioni interessate;

Decreta:

1. Ai fini della realizzazione del programma per la protezione delle foreste contro l'inquinamento atmosferico, richiamato nelle premesse, è disposto, per l'anno 2001, un finanziamento di L. 984.473.246 (508.438 euro) a favore del Ministero delle politiche agricole e forestali, Corpo forestale dello Stato, a valere sulle risorse del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987.

2. La quota a carico del Fondo medesimo viene erogata secondo le modalità previste dalla normativa vigente, sulla base delle richieste inoltrate dal Ministero delle politiche agricole e forestali.

3. Il Fondo di rotazione è autorizzato ad erogare la quota stabilita dal presente decreto anche negli anni successivi, in relazione all'intervento comunitario corrispondente.

4. Le eventuali rettifiche della quota comunitaria apportate, dopo la chiusura del programma, dalla Commissione europea comporterà una riduzione della corrispondente quota a carico della legge n. 183/1987. L'eccedenza tra la predetta quota posta a carico del Fondo di rotazione, autorizzata per l'anno 2001, e le somme rideterminate a seguito delle rettifiche comunitarie dovrà essere rimborsata al Fondo medesimo oppure può costituire acconto per successivi interventi.

5. Il Ministero delle politiche agricole e forestali adotta tutte le iniziative ed i provvedimenti necessari per utilizzare, entro le scadenze previste, i finanziamenti comunitari e nazionali relativi al programma ed effettua i controlli di competenza.

6. Il predetto Ministero invia al Sistema informativo della ragioneria generale dello Stato (SIRGS), i dati per le necessarie rilevazioni, ai sensi della delibera CIPE n. 141/99.

7. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 novembre 2001

L'ispettore generale capo: AMADORI

Registrato alla Corte dei conti il 27 novembre 2001
Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 2 Economia e finanze, foglio n. 127

01A13732

DECRETO 9 novembre 2001.

Cofinanziamento statale a carico del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987 dell'iniziativa comunitaria EQUAL. Annualità 2001.

L'ISPETTORE GENERALE CAPO DELL'I.G.R.U.E.

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, e successive modificazioni ed integrazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione di cui alla predetta legge n. 183/1987;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141/99 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che trasferisce al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la determinazione, d'intesa con le amministrazioni competenti, della quota nazionale pubblica dei programmi cofinanziati dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria che, al fine di assicurare l'intesa di cui alla predetta delibera CIPE n. 141/99, ha istituito un apposito gruppo di lavoro presso il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E.;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 21 ottobre 2000, recante modifiche alle procedure finanziarie del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987;

Visti i regolamenti C.E.: numeri 1257 - 1260 - 1263/99 del Consiglio, numeri 1783-1784/99 del Parlamento europeo e del Consiglio, riguardanti le disposizioni generali sui Fondi strutturali e le disposizioni specifiche relative ai Fondi strutturali (FESR - FSE - SFOP - FEOGA);

Visto il programma di iniziativa comunitaria EQUAL per la lotta contro la discriminazione e le disuguaglianze in relazione al mercato del lavoro in Italia;

Vista la decisione della Commissione europea C(2001)43 del 26 marzo 2001, di approvazione del programma di iniziativa comunitaria EQUAL che prevede un ammontare di risorse comunitarie pari a 394,400 Meuro ed una corrispondente quota nazionale pubblica pari a 394,400 Meuro;

Vista la delibera CIPE n. 67/2000 del 22 giugno 2000 che, con particolare riferimento ai programmi di iniziativa comunitaria EQUAL prevede che il 70% della quota nazionale pubblica faccia carico al Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987, mentre la restante quota del 30% rimanga a carico delle disponibilità delle regioni e province autonome;

Considerato che la suindicata quota nazionale pubblica di 394,400 Meuro fa carico per 308,832 Meuro alle disponibilità della legge n. 183/1987 e per 85,568 Meuro ai bilanci delle regioni e delle province autonome;

Considerato che occorre provvedere ad assicurare il finanziamento della quota statale a carico del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987 del programma di iniziativa comunitaria EQUAL per l'anno 2001, pari a Meuro 47,217 (L. 91.424.860.590);

Vista la nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 52746/EQ dell'11 ottobre 2001 concernente il riparto di massima delle risorse tra le amministrazioni interessate;

Viste le risultanze del gruppo di lavoro presso il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E., di cui al citato decreto del Ministero del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione svoltasi in data 11 ottobre 2001 con la partecipazione delle amministrazioni interessate;

Decreta:

1. Il cofinanziamento statale delle azioni relative ai programmi dell'iniziativa comunitaria EQUAL, richiamata in premessa, pari a Meuro 47,217 (L. 91.424.860.590), per l'anno 2001, è assicurato dal Fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge n. 183/1987, sulla base della ripartizione indicativa di cui alla allegata tabella *A*.

2. Eventuali variazioni nella ripartizione dei finanziamenti tra le regioni, di cui alla tabella *A*, potranno essere assunte dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per assicurare il completo utilizzo delle risorse, fermo restando l'ammontare complessivo stabilito dal presente decreto a carico del Fondo di rotazione. Di tali modifiche il predetto Ministero informa tempestivamente il Fondo di rotazione stesso, ai fini dei conseguenti pagamenti.

3. Il predetto Fondo di rotazione è autorizzato ad erogare gli importi stabiliti, secondo le modalità previste dalla normativa vigente, a seguito delle richieste inoltrate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

4. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, le regioni e le province autonome adottano tutte le iniziative ed i provvedimenti necessari per utilizzare, entro le scadenze previste, i finanziamenti comunitari e nazionali relativi ai programmi ed effettuano i controlli di competenza.

5. I titolari dei programmi operativi inviano al Sistema informativo della ragioneria generale dello Stato (SIRGS) i dati per le necessarie rilevazioni, ai sensi della delibera CIPE n. 141/99.

6. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 novembre 2001

L'ispettore generale capo: AMADORI

Registrato alla Corte dei conti il 27 novembre 2001
Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 2 Economia e finanze, foglio n. 129

TABELLA *A*

INIZIATIVA COMUNITARIA EQUAL

Cofinanziamento statale a carico del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987. Annualità 2001

Amministrazione	Importi in euro	Importi in lire
	2001	2001
Abruzzo	2.697.000	5.222.120.190
Basilicata	648.000	1.254.702.960
Calabria	1.338.000	2.590.729.260
Campania	2.093.000	4.052.613.110
Emilia-Romagna	2.868.000	5.553.222.360
Friuli-V.G.	832.000	1.610.976.640
Lazio	2.034.000	3.938.373.180
Liguria	835.000	1.616.785.450
Lombardia	3.420.000	6.622.043.400
Marche	653.000	1.264.384.310
Molise	91.000	176.200.570
Provincia autonoma Bolzano	445.000	861.640.150
Provincia autonoma Trento	518.000	1.002.987.860
Piemonte	2.301.000	4.455.357.270
Puglia	1.851.000	3.584.035.770
Sardegna	1.184.000	2.292.543.680
Sicilia	2.505.000	4.850.356.350
Toscana	1.522.000	2.947.002.940
Umbria	521.000	1.008.796.670
Valle d'Aosta	213.000	412.425.510
Veneto	1.958.000	3.791.216.660
TOTALE REGIONI	30.527.000	59.108.514.290
Ministero del lavoro	16.690.000	32.316.346.300
TOTALE GENERALE	47.217.000	91.424.860.590

01A13734

DECRETO 9 novembre 2001.

Cofinanziamento statale a carico del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987 dei programmi operativi inseriti nel quadro comunitario di sostegno 2000-2006 dell'obiettivo 3. Annualità 2001.

L'ISPETTORE GENERALE CAPO DELL'I.G.R.U.E.

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, e successive modificazioni ed integrazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione di cui alla predetta legge n. 183/1987;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141/99 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che trasferisce al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la determinazione, d'intesa con le amministrazioni competenti, della quota nazionale pubblica dei programmi cofinanziati dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 15 maggio 2000 che, al fine di assicurare l'intesa di cui alla predetta delibera CIPE n. 141/99, ha istituito un apposito gruppo di lavoro presso il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E.;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 21 ottobre 2000, recante modifiche alle procedure finanziarie del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987;

Visti i regolamenti C.E.: numeri 1257 - 1260 - 1263/99 del Consiglio, numeri 1783 - 1784/99 del Parlamento europeo e del Consiglio, riguardanti le disposizioni generali sui Fondi strutturali e le disposizioni specifiche relative ai Fondi strutturali (FESR - FSE - SFOP - FEOGA);

Vista la decisione n. 1120 del 18 luglio 2000 della Commissione europea con la quale è stato approvato il quadro comunitario di sostegno relativo all'obiettivo 3;

Viste le decisioni della Commissione europea, incluse nella tabella B che costituisce parte integrante del presente decreto, con le quali sono stati approvati i programmi operativi regionali e nazionali inseriti nel QCS obiettivo 3;

Vista la delibera CIPE del 5 novembre 1999 che approva il quadro finanziario programmatico dei programmi operativi inseriti nel QCS obiettivo 3 e che prevede la copertura finanziaria della quota nazionale pubblica dei programmi operativi regionali a carico del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987 nella misura dell'80%, ferma restando a carico dei bilanci regionali la rimanente quota del 20%;

Visto il proprio decreto del 3 agosto 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 225 del 27 settembre 2001, con il quale si è provveduto ad assicurare il finanziamento della quota statale a carico del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987 dei programmi operativi inseriti nel QCS obiettivo 3 per l'anno 2000;

Considerato che occorre provvedere ad assicurare il finanziamento della quota statale a carico del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987 dei programmi operativi inseriti nel QCS obiettivo 3 per l'anno 2001, determinata in euro 550.900.742 (L. 1.066.692.579.712);

Viste le risultanze del Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato -

I.G.R.U.E., di cui al citato decreto del Ministero del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione svoltasi in data 11 ottobre 2001 con la partecipazione delle amministrazioni interessate;

Decreta:

1. Il cofinanziamento statale delle azioni di Fondo sociale europeo relativo ai programmi operativi inseriti nel Q.C.S. 2000-2006 dell'obiettivo 3, pari a euro 550.900.742 (L. 1.066.692.579.712) per l'anno 2001, è assicurato dal Fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge n. 183/1987, come da tabella *A* che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. Il predetto Fondo di rotazione è autorizzato ad erogare gli importi stabiliti, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

3. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, le regioni e le province autonome adottano tutte le iniziative ed i provvedimenti necessari per utilizzare, entro le scadenze previste, i finanziamenti comunitari e nazionali relativi ai programmi ed effettuano i controlli di competenza.

4. I titolari dei programmi operativi inviano al Sistema informativo della ragioneria generale dello Stato (SIRGS) i dati per le necessarie rilevazioni, ai sensi della delibera CIPE n. 141/99.

5. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 novembre 2001

L'ispettore generale capo: AMADORI

Registrato alla Corte dei conti il 27 novembre 2001
Ufficio di controllo dei Ministeri economico-finanziari, registro n. 2 Economia e finanze, foglio n. 130

TABELLA *A*

OBIETTIVO 3 2000-2006
Cofinanziamento statale Fondo di rotazione L. 183/87

TITOLARI P.O.	Annualità 2001	
	Lire	Euro
ABRUZZO	47.851.040.510	24.713.000
BOLZANO	23.430.365.673	12.100.774
EMILIA R.	150.864.569.991	77.915.048
FRIULI V.G.	43.731.763.560	22.585.571
LAZIO	107.016.920.671	55.269.627
LIGURIA	43.963.537.015	22.705.272
LOMBARDIA	179.804.861.090	92.861.461
MARCHE	34.334.332.703	17.732.203
PIEMONTE	121.028.783.061	62.506.150
TOSCANA	80.067.788.954	41.351.562
TRENTO	27.212.508.972	14.054.088
UMBRIA	27.423.217.746	14.162.910
VALLE D'AOSTA	11.114.673.868	5.740.250
VENETO	103.002.994.236	53.196.607
Totale POR	*1.000.847.358.049*	*516.894.523*
AZIONI DI SISTEMA	65.845.221.663	34.006.219
TOTALE GENERALE	1.066.692.579.712	550.900.742

TABELLA *B*

Quadro Comunitario di Sostegno 2000-2006 obiettivo 3
approvato con Dec. C(2000)1120 del 19.7.2000.

Decisioni di approvazione dei P.O. regionali e del P.O. nazionale

PROGRAMMI OPERATIVI REGIONALI	DECISIONI
Valle d'Aosta	C(2000)2067 del 21/09/00
Piemonte	C(2000)2068 del 21/09/00
Lombardia	C(2000)2070 del 21/09/00
P.A. Trento	C(2000)2073 del 21/09/00
P.A. Bolzano	C(2000)2074 del 21/09/00
Friuli V.G.	C(2000)2076 del 21/09/00
Veneto	C(2000)2071 del 21/09/00
Liguria	C(2000)2072 del 21/09/00
Emilia Romagna	C(2000)2066 del 21/09/00
Toscana	C(2000)2075 del 21/09/00
Umbria	C(2000)2065 del 31/08/00
Marche	C(2000)2077 del 21/09/00
Abruzzo	C(2000)2080 del 21/09/00
Lazio	C(2000)2078 del 21/09/00
PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE	**DECISIONE**
M.L. Azioni di Sistema	C(2000)2079 del 21/09/00

01A13735

DECRETO 9 novembre 2001.

Cofinanziamento statale a carico del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987 del Documento unico di programmazione per gli interventi strutturali nel settore della pesca al di fuori delle regioni interessate dall'obiettivo 1, 2000-2006, per le annualità 2000 e 2001.

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
DELL'I.G.R.U.E.

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, e successive modificazioni ed integrazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987 ed in particolare il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 21 ottobre 2000, concernente la modifica delle procedure di pagamento;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141/99 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che devolve al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, d'intesa con le amministrazioni competenti, la determinazione della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e programmazione economica 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria che, al fine di assicurare l'intesa di cui alla predetta delibera CIPE n. 141/99, ha istituito un apposito gruppo di lavoro presso il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E.;

Vista la delibera CIPE n. 89/2000 del 4 agosto 2000 che, con particolare riferimento agli interventi strutturali nel settore della pesca al di fuori delle regioni interessate dall'obiettivo 1, prevede, per le misure a gestione regionale, che il 70% della quota nazionale pubblica faccia carico alle disponibilità del Fondo di rotazione, di cui alla citata legge n. 183/1987, mentre la restante quota rimanga a carico delle regioni e provincie autonome, e, per le misure gestite dalle amministrazioni centrali dello Stato, che il 100% faccia carico al predetto Fondo di rotazione;

Visti i regolamenti CE n. 1260/99 e n. 1263/99 del Consiglio dell'Unione europea riguardanti rispettivamente le disposizioni generali sui Fondi strutturali e le disposizioni concernenti lo strumento finanziario della pesca (SFOP);

Vista la decisione della Commissione europea C(2001) 45 del 23 gennaio 2001, di approvazione del documento unico di programmazione per gli interventi strutturali comunitari nel settore della pesca al di fuori delle regioni interessate dall'obiettivo 1 in Italia per il periodo dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2006, che prevede un ammontare di risorse comunitarie pari a 99,6 Meuro ed una corrispondente quota nazionale pubblica pari a 121,667 Meuro;

Viste le note del Ministero delle politiche agricole e forestali n. 601053 del 20 aprile 2001 e n. 260238 del 12 luglio 2001 con le quali viene specificato, rispettivamente, che la quota nazionale pubblica relativa alle misure gestite dalle amministrazioni centrali dello Stato è pari a 66,377 Meuro e che la quota relativa alle misure gestite a livello regionale è pari a 55,290 Meuro, ripartita per singola regione e provincia autonoma su iniziativa del Ministero delle politiche agricole e forestali, Direzione generale della pesca e dell'acquacoltura;

Considerato, pertanto, che la quota di cofinanziamento nazionale a carico del Fondo di rotazione è pari a 105,080 Meuro, di cui 66,377 Meuro, per le misure gestite a livello centrale, finanziate al 100 per cento, e 38,703 Meuro, per le misure regionali, finanziate al 70 per cento, conformemente a quanto previsto dalla citata delibera CIPE n. 89 del 4 agosto 2000;

Vista l'articolazione annuale delle suddette quote di cofinanziamento statale e regionale di cui all'allegata tabella *A*, determinata, in misura proporzionale, sulla base della ripartizione tra le varie annualità della quota nazionale pubblica complessiva, pari a 121,667 Meuro, prevista dalla predetta decisione C(2001) 45 del 23 gennaio 2001;

Considerato che occorre provvedere ad assicurare il finanziamento della quota statale a carico del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987 del Docup Pesca per le regioni fuori obiettivo 1 per le annualità 2000 e 2001;

Viste le risultanze del gruppo di lavoro presso il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E., di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione svoltasi in data 11 ottobre 2001 con la partecipazione delle amministrazioni interessate;

Decreta:

1. La quota di cofinanziamento statale del Docup Pesca, richiamato in premessa, a valere sulle disponibilità del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987, per gli anni 2000 e 2001 è pari a complessive L. 58.129.013.386 (30.021.130 euro), ripartite per ciascuna annualità secondo l'allegata tabella *B*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. Le quote annuali, di cui alla predetta tabella, sono erogate secondo le modalità previste dalla normativa vigente, sulla base delle richieste del Ministero delle politiche agricole e forestali - Direzione generale della pesca e dell'acquacoltura.

3. Il Ministero delle politiche agricole e forestali - Direzione generale della pesca e dell'acquacoltura, adotta tutte le iniziative ed i provvedimenti necessari per utilizzare entro le scadenze previste i finanziamenti comunitari e nazionali relativi allo stesso Docup ed effettua i controlli di competenza.

4. Il Ministero delle politiche agricole e forestali - Direzione generale della pesca e dell'acquacoltura, invia al Sistema informativo della ragioneria generale dello Stato (SIRGS) i dati per la necessaria rilevazione, ai sensi della delibera CIPE n. 141/1999.

5. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 novembre 2001

L'ispettore generale capo: AMADORI

Registrato alla Corte dei conti il 27 novembre 2001
Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 2 Economia e finanze, foglio n. 128

TABELLA *A*

PROGRAMMAZIONE 2000 - 2006

DOCUP PESCA - REGIONI FUORI OBIETTIVO 1

PIANO FINANZIARIO PER ANNUALITA' APPROVATO CON DECISIONE DELLA COMMISSIONE EUROPEA

(importi in euro)

ANNUALITA'	COSTO COMPLESSIVO	SPESE PUBBLICHE						FONDI PRIVATI
		TOTALE	SOVVENZIONI COMUNITARIE	AMMINISTRAZIONI NAZIONALI				
			SFOP	TOTALE	STATO (L.183/1987)	REGIONI	ALTRI	
	1 = 2 + 9	2 = 3 + 4	3	4=5+6+7	5	6	7	9
2000	54.380.000	31.380.000	14.000.000	17.380.000	**15.010.565**	2.369.435		23.000.000
2001	54.580.000	31.580.000	14.200.000	17.380.000	**15.010.565**	2.369.435		23.000.000
2002	54.980.000	31.980.000	14.600.000	17.380.000	**15.010.565**	2.369.435		23.000.000
2003	55.180.000	32.180.000	14.800.000	17.380.000	**15.010.565**	2.369.435		23.000.000
2004	54.080.000	31.080.000	13.700.000	17.380.000	**15.010.565**	2.369.435		23.000.000
2005	54.380.000	31.380.000	14.000.000	17.380.000	**15.010.565**	2.369.435		23.000.000
2006	54.707.000	31.687.000	14.300.000	17.387.000	**15.016.610**	2.370.390		23.020.000
TOTALE	**382.287.000**	**221.267.000**	**99.600.000**	**121.667.000**	**105.080.000** (*)	**16.587.000**		**161.020.000**

(importi in lire)

ANNUALITA'	COSTO COMPLESSIVO	SPESE PUBBLICHE						FONDI PRIVATI
		TOTALE	SOVVENZIONI COMUNITARIE	AMMINISTRAZIONI NAZIONALI				
			SFOP	TOTALE	STATO (L.183/1987)	REGIONI	ALTRI	
	1 = 2 + 9	2 = 3 + 4	3	4=5+6+7	5	6	7	9
2000	105.294.362.600	60.760.152.600	27.107.780.000	33.652.372.600	**29.064.506.693**	4.587.865.907		44.534.210.000
2001	105.681.616.600	61.147.406.600	27.495.034.000	33.652.372.600	**29.064.506.693**	4.587.865.907		44.534.210.000
2002	106.456.124.600	61.921.914.600	28.269.542.000	33.652.372.600	**29.064.506.693**	4.587.865.907		44.534.210.000
2003	106.843.378.600	62.309.168.600	28.656.796.000	33.652.372.600	**29.064.506.693**	4.587.865.907		44.534.210.000
2004	104.713.481.600	60.179.271.600	26.526.899.000	33.652.372.600	**29.064.506.693**	4.587.865.907		44.534.210.000
2005	105.294.362.600	60.760.152.600	27.107.780.000	33.652.372.600	**29.064.506.693**	4.587.865.907		44.534.210.000
2006	105.927.522.890	61.354.587.490	27.688.661.000	33.665.926.490	**29.076.211.442**	4.589.715.048		44.572.935.400
TOTALE	**740.210.849.489**	**428.432.654.089**	**192.852.492.000**	**235.580.162.089**	**203.463.251.600** (*)	**32.116.910.490**		**311.778.195.400**

(*) TALE IMPORTO E' COMPRENSIVO DELL'ACCONTO DEL 7% GIA' ASSEGNATO CON APPOSITO DECRETO DIRETTORIALE

VALORE EURO : L. 1.936,27

TABELLA *B*

Cofinanziamento statale a carico del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987 del Docup Pesca regioni fuori obiettivo 1 - Annualità 2000 e 2001.

Annualità	Importi in euro	Importi in lire
2000	15.010.565	29.064.506.693
2001	15.010.565	29.064.506.693
TOTALE . . .	30.021.130	58.129.013.386

Valore euro = L. 1.936,27.

01A13733

DECRETO 16 novembre 2001.

Integrazione del cofinanziamento nazionale del Programma d'informazione del cittadino europeo - azione prioritaria «L'euro: una moneta per l'Europa» per l'anno 2001, ai sensi della legge n. 183/1987.

L'ISPETTORE GENERALE CAPO DELL'I.G.R.U.E.

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, e successive modificazioni ed integrazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione di cui alla predetta legge n. 183/1987;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141/99 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che devolve al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la determinazione, d'intesa con le amministrazioni competenti, della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziati dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e programmazione economica 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria che, al fine di assicurare l'intesa di cui alla predetta delibera CIPE n. 141/99, ha istituito un apposito gruppo di lavoro presso il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E.;

Vista la delibera CIPE n. 89/2000 del 4 agosto 2000, concernente direttive generali per l'intervento del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183/1987, a favore di programmi, progetti e azioni in regime di cofinanziamento con l'Unione europea;

Visto il proprio decreto 14 giugno 2001 relativo al cofinanziamento nazionale dell'azione prioritaria «L'euro: una moneta per l'Europa» che, per l'anno 2001, assegna al Comitato per l'euro una quota nazionale pubblica di 21.000.880 euro, pari a 40.663.373.918 lire a carico del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987, così come previsto nella clausola aggiuntiva n. 1 del 14 maggio 2001 alla convenzione D/20260, sottoscritta dai rappresentanti della Commissione europea e dello Stato italiano in data 26 marzo 2001;

Visto l'atto aggiuntivo n. 3 alla Convenzione D/20260, sottoscritto tra le parti interessate in data 2 novembre 2001, che prevede un incremento della quota nazionale pubblica di 5.164.570 euro, pari a 10.000.001.953 lire, elevandola complessivamente a 26.165.450 euro, corrispondenti a 50.663.375.871 lire;

Considerata, pertanto, la necessità di integrare la quota nazionale pubblica già disposta con il predetto decreto 14 giugno 2001, ricorrendo alle disponibilità del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla citata legge n. 183/1987;

Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze - Comitato per l'euro, n. 2561/01 del 9 ottobre 2001;

Viste le risultanze del gruppo di lavoro presso il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E., di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione svoltasi in data 16 novembre 2001 con la partecipazione delle amministrazioni interessate;

Decreta:

1. È attribuito un finanziamento aggiuntivo di 5.164.570 euro, pari a 10.000.001.953 lire, a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987, in favore del Ministero dell'economia e delle finanze - Comitato per l'euro, quale integrazione al cofinanziamento nazionale pubblico per l'anno 2001, già assegnato con proprio decreto 14 giugno 2001, per la realizzazione delle azioni informative concernenti l'introduzione dell'euro.

2. La predetta quota viene erogata secondo le modalità previste dalla normativa vigente, sulla base delle richieste del suddetto Comitato per l'euro.

3. Il Fondo di rotazione è autorizzato ad erogare la quota stabilita dal presente decreto anche negli anni successivi, in relazione all'intervento comunitario corrispondente.

4. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Comitato per l'euro, adotta tutte le iniziative ed i provvedimenti necessari per l'integrale utilizzo, entro le scadenze previste, delle risorse assegnate ed effettua i controlli di competenza.

5. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 novembre 2001

L'ispettore generale capo: AMADORI

Registrato alla Corte dei conti il 27 novembre 2001
Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 2 Economia e finanze, foglio n. 124

01A13736

DECRETO 14 dicembre 2001.

Rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai fini dell'applicazione della legge sull'usura.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Vista la legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disposizioni in materia di usura e, in particolare, l'art. 2, comma 1, in base al quale «il Ministro del tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi, rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio, comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, riferito ad anno degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti negli elenchi tenuti dall'Ufficio italiano dei cambi e dalla Banca d'Italia ai sensi degli articoli 106 e 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nel corso del trimestre precedente per operazioni della stessa natura»;

Visto il proprio decreto del 20 settembre 2001, recante la «classificazione delle operazioni creditizie per categorie omogenee, ai fini della rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dagli intermediari finanziari»;

Visto da ultimo il proprio decreto del 21 settembre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 226 del 28 settembre 2001 e, in particolare, l'art. 3, comma 3, che attribuisce alla Banca d'Italia e all'Ufficio italiano dei cambi il compito di procedere per il trimestre 1° luglio 2001-30 settembre 2001 alla rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari;

Avute presenti le «istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura» emanate dalla Banca d'Italia nei confronti delle banche e degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale previsto dall'art. 107 del decreto legislativo n. 385/1993 (pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 23 agosto 2001) e dall'Ufficio italiano dei cambi nei confronti degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale di cui all'art. 106 del medesimo decreto legislativo;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, in base al quale «a decorrere dal 1° gennaio 1999 ..... la Banca d'Italia determina periodicamente un tasso la cui misura sostituisce quella della cessata ragione normale dello sconto (tasso ufficiale di sconto) ..... al fine dell'applicazione degli strumenti giuridici che vi facciano rinvio quale parametro di riferimento»;

Vista la rilevazione dei valori medi dei tassi effettivi globali segnalati dalle banche e dagli intermediari finanziari con riferimento al periodo 1° luglio 2001 - 30 settembre 2001 e tenuto conto della variazione del valore medio del tasso la cui misura sostituisce quella della cessata ragione normale dello sconto (tasso ufficiale di sconto) nel periodo successivo al trimestre di riferimento»;

Vista la direttiva del Ministro in data 12 maggio 1999 concernente l'attuazione del decreto legislativo n. 29/1993 e successive modificazioni e integrazioni, in ordine alla delimitazione dell'ambito di responsabilità del vertice politico e di quello amministrativo;

Atteso che, per effetto di tale direttiva, il provvedimento di rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi dell'art. 2 della legge n. 108/1996 rientra nell'ambito di responsabilità del vertice amministrativo;

Sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi;

Decreta:

Art. 1.

1. I tassi effettivi globali medi, riferiti ad anno, praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari, determinati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge 7 marzo 1996, n. 108 relativamente al trimestre 1° luglio 2001-30 settembre 2001, sono indicati nella tabella riportata in allegato (allegato *A*).

2. I tassi non sono comprensivi della commissione di massimo scoperto eventualmente applicata. La percentuale media della commissione di massimo scoperto rilevata nel trimestre di riferimento è riportata separatamente in nota alla tabella.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 2002.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 marzo 2002, ai fini della determinazione degli interessi usurari ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, i tassi riportati nella tabella indicata all'art. 1 del presente decreto devono essere aumentati della metà.

Art. 3.

1. Le banche e gli intermediari finanziari sono tenuti ad affiggere in ciascuna sede o dipendenza aperta al pubblico in modo facilmente visibile la tabella riportata in allegato (allegato *A*).

2. Le banche e gli intermediari finanziari al fine di verificare il rispetto del limite di cui all'art. 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, si attengono ai criteri di calcolo delle «istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura» emanate dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi.

3. La Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi procedono per il trimestre 1° ottobre 2001-31 dicembre 2001 alla rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari con riferimento alle categorie di operazioni indicate nel decreto del Ministro del tesoro del 20 settembre 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 dicembre 2001

Il dirigente generale: LAURIA

ALLEGATO *A*

RILEVAZIONE DEI TASSI DI INTERESSE EFFETTIVI GLOBALI MEDI AI FINI DELLA LEGGE SULL'USURA (*) MEDIE ARITMETICHE DEI TASSI SULLE SINGOLE OPERAZIONI DELLE BANCHE E DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI NON BANCARI, CORRETTE PER LA VARIAZIONE DEL VALORE MEDIO DELLA MISURA SOSTITUTIVA DEL TASSO UFFICIALE DI SCONTO PERIODO DI RIFERIMENTO DELLA RILEVAZIONE: 1° LUGLIO-30 SETTEMBRE 2001.

APPLICAZIONE DAL 1° GENNAIO FINO AL 31 MARZO 2002

Categorie di operazioni	Classi di importo *in unità di euro* *(tra parentesi in milioni di lire)*	Tassi medi *(su base annua)*
Aperture di credito in conto corrente (1)	fino a 5.000 (9,7)	12,04
	oltre 5.000 (9,7)	9,42
Anticipi, sconti commerciali e altri finanziamenti alle imprese effettuati dalle banche (2)	fino a 5.000 (9,7)	7,78
	oltre 5.000 (9,7)	6,59
Factoring (3)	fino a 50.000 (96,8)	7,35
	oltre 50.000 (96,8)	6,54
Crediti personali e altri finanziamenti alle famiglie effettuati dalle banche (4)		9,97
Anticipi, sconti commerciali, crediti personali e altri finanziamenti effettuati dagli intermediari non bancari (5)	fino a 5.000 (9,7)	19,95
	oltre 5.000 (9,7)	17,07
Prestiti contro cessione del quinto dello stipendio (6)	fino a 5.000 (9,7)	18,42
	oltre 5.000 (9,7)	11,84
Leasing (7)	fino a 5.000 (9,7)	
	oltre 5.000	13,78
	fino a 25.000 (9,7-48,4)	
	oltre 25.000	10,13
	fino a 50.000 (48,4-96,8)	8,66
	oltre 50.000 (96,8)	6,71
Credito finalizzato all'acquisto rateale (8)	fino a 1.500 (2,9)	21,06
	oltre 1.500	
	fino a 5.000 (2,9-9,7)	15,15
	oltre 5.000 (9,7)	11,14
Mutui (9)		5,51

AVVERTENZA: ai fini della determinazione degli interessi usurari ai sensi dell'art. 2 della legge n. 108/1996, i tassi rilevati devono essere aumentati della metà.

(*) Per i criteri di rilevazione dei dati e di compilazione della tabella si veda la nota metodologica. I tassi non comprendono la commissione di massimo scoperto che, nella media delle operazioni rilevate, si ragguaglia a 0,53 punti percentuali.

Legenda delle categorie di operazioni

(Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 20 settembre 2001; Istruzioni applicative della Banca d'Italia e dell'Ufficio italiano dei cambi):

(1) Aperture di credito in conto corrente con e senza garanzia.

(2) Banche: finanziamenti per anticipi su crediti e documenti - sconto di portafoglio commerciale; altri finanziamenti a breve e a medio e lungo termine alle unità produttive private.

(3) Factoring: anticipi su crediti acquistati e su crediti futuri.

(4) Banche: crediti personali, a breve e a medio e lungo termine; altri finanziamenti alle famiglie di consumatori, a breve e a medio e lungo termine.

(5) Intermediari finanziari non bancari: finanziamenti per anticipi su crediti e documenti - sconto di portafoglio commerciale; crediti personali, a breve e a medio e lungo termine; altri finanziamenti a famiglie di consumatori e a unità produttive private, a breve e a medio e a lungo termine.

(6) Prestiti contro cessione del quinto dello stipendio; i tassi si riferiscono ai finanziamenti erogati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 180 del 1950 o secondo schemi contrattuali ad esso assimilabili.

(7) Leasing con durata fino e oltre i tre anni.

(8) Credito finalizzato all'acquisto rateale di beni di consumo.

(9) Mutui a tasso fisso e variabile con garanzia reale.

RILEVAZIONE DEI TASSI DI INTERESSE EFFETIVI GLOBALI MEDI AI FINI DELLA LEGGE SULL'USURA

Nota metodologica.

La legge 7 marzo 1996, n. 108, volta a contrastare il fenomeno dell'usura, prevede che siano resi noti con cadenza trimestrale i tassi effettivi globali medi, comprensivi di commissioni, spese e remunerazioni a qualsiasi titolo connesse col finanziamento, praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari.

Il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 20 settembre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 221 del 22 settembre 2001, ha ripartito le operazioni di credito in categorie omogenee attribuendo alla Banca d'Italia e all'Ufficio italiano dei cambi il compito di rilevare i tassi.

La rilevazione dei dati per ciascuna categoria riguarda le medie aritmetiche dei tassi praticati sulle operazioni censite nel trimestre di riferimento. Essa è condotta per classi di importo; limitatamente a talune categorie è data rilevanza alla durata, all'esistenza di garanzie e alla natura della controparte. Non sono incluse nella rilevazione alcune fattispecie di operazioni condotte a tassi che non riflettono le condizioni del mercato (ad es. operazioni a tassi agevolati in virtù di provvedimenti legislativi).

Per le operazioni di «credito personale», «credito finalizzato», «leasing», «mutuo», «altri finanziamenti» e «prestiti contro cessione del quinto dello stipendio» i tassi rilevati si riferiscono ai rapporti di finanziamento accesi nel trimestre; per esse è adottato un indicatore del costo del credito analogo al TAEG definito dalla normativa comunitaria sul credito al consumo. Per le «aperture di credito in conto corrente», gli «anticipi su crediti e sconto di portafoglio commerciale» e il «factoring» — i cui tassi sono continuamente sottoposti a revisione — vengono rilevati i tassi praticati per tutte le operazioni in essere nel trimestre, computati sulla base dell'effettivo utilizzo.

La commissione di massimo scoperto non è compresa nel calcolo del tasso ed è oggetto di autonoma rilevazione e pubblicazione nella misura media praticata.

La rilevazione interessa l'intero sistema bancario e il complesso degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'art. 107 del testo unico bancario.

I dati relativi agli intermediari finanziari iscritti nell'elenco di cui all'art. 106 del medesimo testo unico sono stimati sulla base di una rilevazione campionaria. Nella costruzione del campione si tiene conto delle variazioni intervenute nell'universo di riferimento rispetto alla precedente rilevazione. La scelta degli intermediari presenti nel campione avviene per estrazione casuale e riflette la distribuzione per area geografica. Mediante opportune tecniche di stratificazione dei dati, il numero di operazioni rilevate viene esteso all'intero universo attraverso l'utilizzo di coefficienti di espansione, calcolati come rapporto tra la numerosità degli strati nell'universo e quella degli strati del campione.

La Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi procedono ad aggregazioni tra dati omogenei al fine di agevolare la consultazione e l'utilizzo della rilevazione. La tabella — che è stata definita sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi — è composta da 19 tassi che fanno riferimento alle predette categorie di operazioni.

Le categorie di finanziamento riportate nella tabella sono definite considerando l'omogeneità delle operazioni evidenziata dalle forme tecniche adottate e dal livello dei tassi di mercato rilevati.

Le classi di importo riportate nella tabella sono aggregate sulla base della distribuzione delle operazioni tra le diverse classi presenti nella rilevazione statistica; lo scostamento dei tassi aggregati rispetto al dato segnalato per ciascuna classe di importo è contenuto.

I mercati nei quali operano le banche e gli intermediari finanziari si differenziano talvolta in modo significativo in relazione alla natura

e alla rischiosità delle operazioni. Per tenere conto di tali specificità, alcune categorie di operazioni sono evidenziate distintamente per le banche e gli intermediari finanziari.

Data la metodologia della segnalazione, i tassi d'interesse bancari riportati nella tabella differiscono da quelli rilevati dalla Banca d'Italia nell'ambito delle statistiche decadali e di quelle della Centrale dei rischi, orientate ai fini dell'analisi economica e dell'esame della congiuntura. Ambedue le rilevazioni si riferiscono a campioni, tra loro diversi, di banche; i tassi decadali non sono comprensivi degli oneri e delle spese connessi col finanziamento e sono ponderati con l'importo delle operazioni; i tassi della Centrale dei rischi si riferiscono alle operazioni di finanziamento di importo superiore a 150 milioni (77468,53 euro).

Secondo quanto previsto dalla legge, i tassi medi rilevati sono stati corretti in relazione alla variazione del valore medio del tasso ufficiale di sconto nel periodo successivo al trimestre di riferimento. A decorrere dal 1° gennaio 1999, ai sensi del decreto legislativo 24 giugno 1998 n. 213 che reca le disposizioni per l'introduzione dell'Euro nell'ordinamento nazionale, si fa riferimento alle variazioni del tasso la cui misura sostituisce quella della cessata ragione normale dello sconto.

Dopo aver aumentato i tassi della metà, così come prescrive la legge, si ottiene il limite oltre il quale gli interessi sono da considerarsi usurari.

01A13747

DECRETO 18 dicembre 2001.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a novantuno e trecentosessantasette giorni relativi all'emissione del 14 dicembre 2001.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 16 novembre 2000, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro;

Visti i propri decreti del 6 dicembre 2001 che hanno disposto per il 14 dicembre 2001 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a novantuno e trecentosessantasette giorni senza l'indicazione del prezzo base di collocamento;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 2 del menzionato decreto ministeriale 16 novembre 2000 occorre indicare con apposito decreto il prezzo risultante dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 14 dicembre 2001;

Considerato che nel verbale di aggiudicazione dell'asta dei buoni ordinari del Tesoro per l'emissione del 14 dicembre 2001 è indicato, tra l'altro, l'importo in euro degli interessi pagati per le due tranches dei titoli emessi;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 14 dicembre 2001 il prezzo medio ponderato è risultato pari a 99,251 per i B.O.T. a novantuno giorni e a 96,838 per i B.O.T. a trecentosessantasette giorni.

La spesa per interessi, pari al controvalore in lire dell'importo pagato in euro, gravante sul capitolo 2934 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (ora Ministero dell'economia e delle finanze) per l'anno finanziario 2002, ammonta rispettivamente a L. 36.253.792.452 per i titoli a novantuno giorni con scadenza 15 marzo 2002 e a L. 275.541.814.527 per i titoli a trecentosessantasette giorni con scadenza 16 dicembre 2002.

A fronte delle predette spese, viene assunto il relativo impegno.

Il prezzo minimo accoglibile è risultato pari a 99,016 per i B.O.T. a novantuno giorni e a 95,896 per i B.O.T. a trecentosessantasette giorni.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 dicembre 2001

p. *Il direttore generale:* CANNATA

01A13900

DECRETO 18 dicembre 2001.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a centosettantasette giorni.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 16 novembre 2000, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro;

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 389, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2001 e del bilancio pluriennale per il triennio 2001-2003;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Decreta:

Per il 2 gennaio 2002 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a centosettantasette giorni con scadenza il 28 giugno 2002 fino al limite massimo in valore nominale di 7.000 milioni di euro.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 12 e 13 del decreto 16 novembre 2000 citato nelle premesse.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia, esclusivamente tramite la rete nazionale interbancaria, entro e non oltre le ore 11 del giorno 21 dicembre 2001, con l'osservanza delle modalità stabilite negli articoli 7 e 8 del citato decreto ministeriale 16 novembre 2000.

Ai sensi degli articoli 1, 13 e 14 del decreto ministeriale 16 novembre 2000, è disposto, altresì, il 27 dicembre 2001, il collocamento supplementare dei buoni ordinari del Tesoro di cui al presente decreto, riservato agli operatori «specialisti in titoli di Stato».

La spesa per interessi, per l'esercizio finanziario 2002, graverà sul capitolo corrispondente al 2934 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (ora Ministero dell'economia e delle finanze).

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 dicembre 2001

p. *Il direttore generale:* CANNATA

01A13901

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 17 dicembre 2001.

Chiusura degli sportelli degli uffici postali il 31 dicembre 2001.

IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI
IN QUALITÀ DI AUTORITÀ DI REGOLAMENTAZIONE DEL SETTORE POSTALE

Visto il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio, ed in particolare l'art. 2, comma 1, che affida al Ministero delle comunicazioni i compiti di Autorità di regolamentazione del settore postale;

Considerato che la società Poste Italiane - fornitore del servizio universale è tenuta, per effetto dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo n. 269 del 1999 e del contratto di programma, ad assicurare una raccolta ed una distribuzione di invii postali tutti i giorni lavorativi, compreso il sabato;

Considerato che, ai sensi del menzionato art. 3, comma 4, del predetto decreto legislativo n. 261 del 1999, l'Autorità di regolamentazione può valutare circostanze eccezionali che giustifichino una deroga agli obblighi del fornitore del servizio universale;

Considerato che l'art. 2, comma 1, della legge 23 novembre 2001, n. 409, che ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, ha disposto che «gli sportelli della Banca d'Italia, della tesoreria provinciale dello Stato, della tesoreria centrale dello Stato, della Cassa depositi e prestiti, delle banche e degli uffici postali, per le attività di bancoposta di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144, restano chiusi al pubblico il 31 dicembre 2001.»;

Considerato che la disposizione anzidetta è finalizzata a consentire ai soggetti interessati di curare i numerosi e complessi adempimenti connessi all'entrata in circolazione dell'Euro senza dover fronteggiare le richieste del pubblico;

Rilevato che presso gli uffici postali, per vincoli di natura organizzativa, sono svolti promiscuamente i servizi finanziari e quelli attinenti alla raccolta ed alla distribuzione in ufficio degli invii postali;

Ritenuto che gli effetti del «change over» si manifesteranno sia per i servizi finanziari che per quelli postali, richiedendo entrambi una serie di complessi interventi per l'adeguamento alla nuova moneta;

Considerato che l'evento in questione, più che straordinario, è unico e che ricorrono le circostanze eccezionali, di cui all'art. 3, comma 4, del decreto legislativo n. 261 del 1999, per limitare gli obblighi di servizio universale imposti alla soc. Poste Italiane.

ADOTTA

la seguente deliberazione:

1. La chiusura al pubblico degli sportelli il 31 dicembre 2001, prevista dall'art. 2, comma 1, della legge 23 novembre 2001, n. 409, che ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, riguarda anche gli sportelli incaricati dell'espletamento del servizio postale universale.

2. Le restanti prestazioni, comprese nel servizio postale universale, sono espletate secondo le consuete modalità.

Roma, 17 dicembre 2001

Il Ministro: GASPARRI

01A13877

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 23 novembre 2001.

Revoca del decreto di autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Verapamil Eg».

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO AUTORIZZAZIONI ALLA PRODUZIONE, REVOCHE, IMPORT EXPORT, SISTEMA D'ALLERTA DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, e come modificato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto dirigenziale 8 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 61 del 14 marzo 2000, concernente modalità di trasmissione da parte delle aziende farmaceutiche dei dati relativi alla commercializzazione di medicinali in Italia e all'estero;

Viste le autocertificazioni, con i relativi supporti informatici, trasmesse dalle aziende farmaceutiche in ottemperanza al suddetto decreto dirigenziale 8 marzo 2000;

Visto il D.D. 800.5/S.L.488-99/D1 del 7 luglio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 168 del 20 luglio 2000, concernente la sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, ai sensi dell'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive integrazioni e modificazioni, di alcune specialità medicinali, tra le quali quella indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Visto il decreto n. 1048 del 22 dicembre 2000 con il quale questa amministrazione ha trasferito la titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto dalla ditta Recordati industria chimica e farmaceutica S.p.a alla ditta EG S.p.a. Laboratori eurogenerici;

Visto il decreto n. 1048 del 22 dicembre 2000 con il quale questa amministrazione ha autorizzato il cambio di denominazione della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto da «Varamel» a «Verapamil EG»;

Vista la domanda della ditta EG S.p.a. Laboratori eurogenerici titolare della specialità, che ha chiesto la revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio disposta con il decreto dirigenziale sopra indicato, limitatamente alla specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Constatato che per la specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto, l'azienda titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio ha provveduto al pagamento della tariffa prevista dall'art. 29, comma 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Ritenuto, pertanto, che sussistono le condizioni per la revoca della sospensione dell'autorizzazione in commercio della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Decreta:

Per le motivazioni esplicitate nelle premesse, è revocato con decorrenza immediata, limitatamente alla specialità medicinale sottoindicata, il D.D. 800.5/S.L.488-99/D1 del 7 luglio 2000, ai sensi dell'art. 19, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178:

VARAMEL ora VERAPAMIL EG:

«30 compresse rivestite» 40 mg - A.I.C. n. 031116015;

«30 compresse rivestite» 80 mg - A.I.C. n. 031116027;

ditta EG S.p.a Laboratori Eurogenerici.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 23 novembre 2001

Il dirigente: GUARINO

01A13292

DECRETO 23 novembre 2001.

Revoca del decreto di autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Leviogel».

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO AUTORIZZAZIONI ALLA PRODUZIONE, REVOCHE, IMPORT EXPORT, SISTEMA D'ALLERTA DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, e come modificato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto dirigenziale 8 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 61 del 14 marzo 2000, concernente modalità di trasmissione da parte delle aziende farmaceutiche dei dati relativi alla commercializzazione di medicinali in Italia e all'estero;

Viste le autocertificazioni, con i relativi supporti informatici, trasmesse dalle aziende farmaceutiche in ottemperanza al suddetto decreto dirigenziale 8 marzo 2000;

Visto il D.D. 800.5/S.L.488-99/D2 del 12 giugno 2001, concernente la sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, ai sensi dell'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive integrazioni e modificazioni, di alcune specialità medicinali, tra le quali quella indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la domanda della ditta Monsanto italiana S.p.a. titolare della specialità, che ha chiesto la revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio disposta con il decreto dirigenziale sopra indicato, limitatamente alla specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Constatato che per la specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto, l'azienda titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio ha provveduto al pagamento della tariffa prevista dall'art. 29, comma 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Decreta:

Per le motivazioni esplicitate nelle premesse, è revocato con decorrenza immediata, limitatamente alla specialità medicinale sottoindicata, il D.D. 800.5/S.L.488-99/D2 del 12 giugno 2001, ai sensi dell'art. 19, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178:

LEVIOGEL «1% gel tubo» 50 g - A.I.C. n. 033428018;

ditta Monsanto italiana S.p.a.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 23 novembre 2001

Il dirigente: GUARINO

01A13291

DECRETO 27 novembre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Lent Iuliana di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Lent Iuliana ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical generalist conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical generalist, conseguito nell'anno 1997 presso la scuola postliceale sanitaria «Carol Davila» di Prahova (Romania) dalla sig.ra Lent Iuliana, nata a Sibiu (Romania) il giorno 25 luglio 1972, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Lent Iuliana è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 novembre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A13323

DECRETO 27 novembre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Iagar Viorica Mirela di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Iagar Viorica Mirela ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical, conseguito nell'anno 1998 presso la scuola postliceale di Brasov (Romania) dalla sig.ra Iagar Viorica Mirela, nata a Int. Buzaului (Romania) il giorno 11 gennaio 1977, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Iagar Viorica Mirela è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 novembre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A13324

DECRETO 27 novembre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Zarnescu Ramona Gheorghita di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Zarnescu Ramona Gheorghita ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical generalist conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical generalist, conseguito nell'anno 1999 presso la scuola postliceale di Vaslui (Romania) dalla sig.ra Zarnescu Ramona Gheorghita, nata a Int. Buzaului (Romania) il giorno 10 gennaio 1977, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Zarnescu Ramona Gheorghita è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 novembre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A13325

DECRETO 27 novembre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Gloaba Gaspar Erika di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Gloaba Gaspar Erika ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical generalist conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical generalist, conseguito nell'anno 1999 presso la scuola postliceale sanitaria di Arad (Romania) dalla sig.ra Gloaba Gaspar Erika, nata a Arad (Romania) il giorno 16 febbraio 1969, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Gloaba Gaspar Erika è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 novembre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A13326

DECRETO 27 novembre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Tenchiu Corina di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Tenchiu Corina ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical generalist conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical generalist, conseguito nell'anno 1995 presso la scuola postliceale sanitaria «Grigore Antipa» di Brasov (Romania) dalla sig.ra Tenchiu Corina, nata a Rauseni (Romania) il giorno 27 gennaio 1973, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Tenchiu Corina è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 novembre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A13327

DECRETO 27 novembre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Dubali Aurela di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Dubali Aurela ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere conseguito in Albania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di infermiere, conseguito nell'anno 1998 presso la facoltà di infermieri dell'Università di Tirana (Albania) dalla sig.ra Dubali Aurela, nata a Elbasan (Albania) il giorno 1° marzo 1976, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Dubali Aurela è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 novembre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A13328

DECRETO 27 novembre 2001.

Riconoscimento al sig. Calcea Ioan di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale il sig. Calcea Ioan ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical, conseguito nell'anno 1998 presso la scuola postliceale di Brasov (Romania) dal sig. Calcea Ioan, nato a Int. Buzaului (Romania) il giorno 5 febbraio 1977, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. Il sig. Calcea Ioan è autorizzato ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 novembre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A13329

DECRETO 27 novembre 2001.

Riconoscimento al sig. Nastase Ionel di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale il sig. Nastase Ionel ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical generalist conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical generalist, conseguito nell'anno 2000 presso la scuola postliceale sanitaria «Grigore Antipa» di Brasov (Romania) dal sig. Nastase Ionel, nato a Sloboz (Romania) il giorno 16 ottobre 1978, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. Il sig. Nastase Ionel è autorizzato ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 novembre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A13330

DECRETO 27 novembre 2001.

Riconoscimento al sig. Boariu Marius Constantin di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale il sig. Boariu Marius Constantin ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical generalist conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical generalist, conseguito nell'anno 1999 presso la scuola postliceale sanitaria «Fundeni» di Bucarest (Romania) dal sig. Boariu Marius Constantin, nato a Tirgu Neamt (Romania) il giorno 12 ottobre 1976, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. Il sig. Boariu Marius Constantin è autorizzato ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 novembre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A13331

DECRETO 27 novembre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Costea Marcela di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Costea Marcela ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent generalist conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent generalist, conseguito nell'anno 1998 presso la scuola postliceale sanitaria «Ana Aslan» di Braila (Romania) dalla sig.ra Costea Marcela, nata a Macin (Romania) il giorno 24 novembre 1975, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Costea Marcela è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 novembre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A13332

DECRETO 27 novembre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Sulea Nueleanu Anisoara di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Sulea Nueleanu Anisoara ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent generalist conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14, del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent generalist, conseguito nell'anno 1994 presso la scuola postliceale sanitaria di Tg-Jiu (Romania) dalla sig.ra Sulea Nueleanu Anisoara, nata a Godinesti (Romania) il giorno 13 maggio 1973, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Sulea Nueleanu Anisoara è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 novembre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A13333

DECRETO 27 novembre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Mandaeanu Ileana Florina di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Mandaeanu Ileana Florina ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14, del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical, conseguito nell'anno 1998 presso la scuola postliceale sanitaria di Brasov (Romania) dalla sig.ra Mandaeanu Ileana Florina, nata a Provita de Sus (Romania) il giorno 14 marzo 1977, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Mandaeanu Ileana Florina è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 novembre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A13334

DECRETO 27 novembre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Nagy Maria Elena di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Nagy Maria Elena ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14, del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical, conseguito nell'anno 1996 presso il gruppo scolastico «O.C. Taslauanu» di Toplita-Harghita (Romania) dalla sig.ra Nagy Maria Elena, nata a Galautas (Romania) il giorno 23 ottobre 1973, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Nagy Maria Elena è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 novembre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A13335

DECRETO 27 novembre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Sabiescu Maria Magdalena di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Sabiescu Maria Magdalena ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent generalist conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14, del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent generalist, conseguito nell'anno 1994 presso la scuola postliceale sanitaria di Tg-Jiu (Romania) dalla sig.ra Sabiescu Maria Magdalena, nata a Tirgu Jiu (Romania) il giorno 8 giugno 1966, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Sabiescu Maria Magdalena è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 novembre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A13336

DECRETO 27 novembre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Badicel Merchez Maria di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Badicel Merchez Maria ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical generalist conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14, del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical generalist, conseguito nell'anno 1998 presso la scuola postliceale sanitaria di Vaslui (Romania) dalla sig.ra Badicel Merchez Maria, nata a Hirlau (Romania) il giorno 28 febbraio 1973, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Badicel Merchez Maria è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 novembre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A13337

DECRETO 27 novembre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Banzea Martin Maria Dalia di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Banzea Martin Maria Dalia ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical generalist conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14, del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical generalist, conseguito nell'anno 1994 presso la scuola postliceale sanitaria «SF. Josif» di Bucarest (Romania) dalla sig.ra Banzea Martin Maria Dalia, nata a Bacau (Romania) il giorno 24 dicembre 1971, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Banzea Martin Maria Dalia è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 novembre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A13338

DECRETO 27 novembre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Cepoi Geanina di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Cepoi Geanina ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical, conseguito nell'anno 1998 presso la scuola postliceale sanitaria di Brasov (Romania) dalla sig.ra Cepoi Geanina, nata a Brasov (Romania) il giorno 12 novembre 1975, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Cepoi Geanina è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 novembre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A13339

DECRETO 27 novembre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Suman Dana di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Suman Dana ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical, conseguito nell'anno 1998 presso la scuola postliceale sanitaria di Brasov (Romania) dalla sig.ra Suman Dana, nata a Brasov (Romania) il giorno 2 febbraio 1977, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Suman Dana è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 novembre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A13340

DECRETO 27 novembre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Diaconu Doina Maria di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Diaconu Doina Maria ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent generalist conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent generalist, conseguito nell'anno 1994 presso la scuola postliceale sanitaria di Bucarest (Romania) dalla sig.ra Diaconu Doina Maria, nata a Caracal (Romania) il giorno 28 novembre 1957, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Diaconu Doina Maria è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 novembre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A13341

DECRETO 27 novembre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Danca Mihaela di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Danca Mihaela ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent generalist conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent generalist, conseguito nell'anno 1995 presso la scuola postliceale sanitaria di Iasi (Romania) dalla sig.ra Danca Mihaela, nata a Oteleni (Romania) il giorno 22 maggio 1974, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Danca Mihaela è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 novembre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A13342

DECRETO 27 novembre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Szyrszen Elzbieta di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Szyrszen Elzbieta ha chiesto il riconoscimento del titolo di pielegniarka conseguito in Polonia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di pielegniarka conseguito nell'anno 1987 presso l'Istituto professionale per infermieri «Hanna Chrzanowska» di Limanowa (Polonia) dalla sig.ra Szyrszen Elzbieta nata a Dobra (Polonia) il giorno 30 novembre 1967 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Szyrszen Elzbieta è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 novembre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A13353

DECRETO 27 novembre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Nowak Halina di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Nowak Halina ha chiesto il riconoscimento del titolo di pielegniarka conseguito in Polonia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di pielegniarka conseguito nell'anno 1985 presso l'Istituto professionale per infermieri di Cracovia (Polonia) dalla sig.ra Nowak Halina nata a Klaj (Polonia) il giorno 15 settembre 1965 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Nowak Halina è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 novembre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A13354

DECRETO 27 novembre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Mocan Elvira di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Mocan Elvira ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical generalist conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical generalist conseguito nell'anno 1999 presso la Scuola post-liceale sanitaria di Arad (Romania) dalla sig.ra Mocan Elvira nata a Chisineu Cris (Romania) il giorno 14 novembre 1976 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Mocan Elvira è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 novembre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A13355

DECRETO 27 novembre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Livinti Catalina di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Livinti Catalina ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical generalist conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical generalist conseguito nell'anno 1997 presso la Scuola post liceale sanitaria di Vaslui (Romania) dalla sig.ra Livinti Catalina nata a Codaesti (Romania) il giorno 8 gennaio 1976 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Livinti Catalina è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 novembre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A13356

DECRETO 27 novembre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Amalinei Gabriela Oana di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Amalinei Gabriela Oana ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical generalist conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical generalist conseguito nell'anno 1997 presso la Scuola post liceale sanitaria di Sinaia (Romania) dalla sig.ra Amalinei Gabriela Oana nata a Busteni (Romania) il giorno 10 giugno 1976 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Amalinei Gabriela Oana è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 novembre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A13357

DECRETO 27 novembre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Dinuta Badita Georgeta di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Dinuta Badita Georgeta ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical generalist conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical generalist conseguito nell'anno 1994 presso il Gruppo scolare «Victor Babes» di Bucarest (Romania) dalla sig.ra Dinuta Badita Georgeta nata a Bucarest (Romania) il giorno 23 febbraio 1968 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Dinuta Badita Georgeta è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 novembre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A13358

DECRETO 27 novembre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Santagata Antonietta di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Santagata Antonietta ha chiesto il riconoscimento del titolo di Bachelor of science in nursing conseguito in Canada, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di Bachelor of science in nursing conseguito nell'anno 1985 presso l'Università McGill di Montréal (Canada) dalla sig.ra Santagata Antonietta nata a San Bartolomeo in Galdo (Italia) il giorno 19 febbraio 1962 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Santagata Antonietta è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 novembre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A13359

DECRETO 27 novembre 2001.

Riconoscimento al sig. Eliman Taoufik di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale il sig. Eliman Taoufik ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere sanità pubblica conseguito in Tunisia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Vista la legge 8 novembre 1984, n. 752, riguardante il riconoscimento di titoli abilitanti all'esercizio delle professioni sanitarie ausiliarie, delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie e delle professioni sanitarie tecniche per le quali non sia richiesta la laurea, conseguito da cittadini italiani in Paesi terzi;

Visto il decreto ministeriale 16 luglio 1986, che stabilisce le modalità, le condizioni per il riconoscimento di titoli abilitanti all'esercizio delle professioni sanitarie ausiliarie, delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie e delle professioni sanitarie tecniche per le quali non sia richiesta la laurea, conseguito da cittadini italiani in Paesi terzi;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Decreta:

1. Il titolo di infermiere sanità pubblica conseguito nell'anno 1987 presso il Centro di Gabes (Tunisia) dal sig. Eliman Taoufik nato a Hammamlif (Tunisia) il giorno 28 agosto 1963 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. Il sig. Eliman Taoufik è autorizzato ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente.

3. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 novembre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A13293

DECRETO 27 novembre 2001.

Rettifica di riconoscimento alla sig.ra Kozak Aleksandra di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulle condizioni dello straniero;

Visto il proprio decreto del 22 ottobre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale n. 258, del 6 novembre 2001, con il quale il titolo di studio estero della sig.ra Kozak Aleksandra è riconosciuto titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Rilevato che nell'indicare il cognome della migrante si è incorsi in errore materiale;

Attesa, pertanto, la necessità di apportare la conseguente rettifica al provvedimento summenzionato;

Decreta

la parola «Kozac» di cui al decreto direttoriale 22 ottobre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 258 del 6 novembre 2001, è rettificata in «Kozak».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 novembre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A13294

DECRETO 27 novembre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Biral Silvana di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di fisioterapista.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Biral Silvana ha chiesto il riconoscimento del titolo di fisioterapeuta conseguito in Brasile, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di fisioterapista;

Vista la legge 8 novembre 1984, n. 752, riguardante il riconoscimento di titoli abilitanti all'esercizio delle professioni sanitarie ausiliarie, delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie e delle professioni sanitarie tecniche per le quali non sia richiesta la laurea, conseguito da cittadini italiani in Paesi terzi;

Visto il decreto ministeriale 16 luglio 1986, che stabilisce le modalità, le condizioni per il riconoscimento di titoli abilitanti all'esercizio delle professioni sanitarie ausiliarie, delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie e delle professioni sanitarie tecniche per le quali non sia richiesta la laurea, conseguito da cittadini italiani in Paesi terzi;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Decreta:

1. Il titolo di fisioterapeuta conseguito nell'anno 1985 presso l'Università Cattolica del Paranà (Brasile) dalla sig.ra Biral Silvana nata a Jandaia do Sul (Paranà-Brasile) il giorno 1º febbraio 1962 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di fisioterapista.

2. La sig.ra Biral Silvana è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di fisioterapista.

3. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 novembre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A13295

DECRETO 27 novembre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Cornila Emilia di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Cornila Emilia ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical generalist conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical generalist conseguito nell'anno 1995 presso la Scuola postliceale sanitaria «SF. Josif» di Bucarest (Romania) dalla sig.ra Cornila Emilia nata a Roman (Romania) il giorno 27 gennaio 1973 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Cornila Emilia è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è conseguito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 novembre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A13296

DECRETO 27 novembre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Budau Ana di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Budau Ana ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical generalist conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical generalist conseguito nell'anno 1994 presso la Scuola postliceale sanitaria «SF. Josif» di Bucarest (Romania) dalla sig.ra Budau Ana nata a Bacau (Romania) il giorno 26 ottobre 1967 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Budau Ana è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è conseguito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 novembre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A13297

DECRETO 27 novembre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Ferica Nicoleta di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Ferica Nicoleta ha chiesto il riconoscimento del titolo di sora medicala conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di sora medicala rilasciato nell'anno 1989 presso il Liceo statale sanitario di Bacau (Romania) dalla sig.ra Ferica Nicoleta nata a Buhusi (Romania) il giorno 24 marzo 1971 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Ferica Nicoleta è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 novembre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A13298

DECRETO 27 novembre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Cozma Vasile Nicoleta di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Cozma Vasile Nicoleta ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical generalist conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fatti specie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical generalist conseguito nell'anno 1996 presso la Scuola postliceale sanitaria «SF. Josif» di Bucarest (Romania) dalla sig.ra Cozma Vasile Nicoleta nata a Husi (Romania) il giorno 5 aprile 1967 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Cozma Vasile Nicoleta è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è conseguito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 novembre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A13299

DECRETO 27 novembre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Chadli Zoubida di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Chadli Zoubida ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermière diplômée d'etat conseguito in Algeria, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Vista la legge 8 novembre 1984, n. 752, riguardante il riconoscimento di titoli abilitanti all'esercizio delle professioni sanitarie ausiliarie, delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie e delle professioni sanitarie tecniche per le quali non sia richiesta la laurea, conseguito da cittadini italiani in Paesi terzi;

Visto il decreto ministeriale 16 luglio 1986, che stabilisce le modalità, le condizioni per il riconoscimento di titoli abilitanti all'esercizio delle professioni sanitarie ausiliarie, delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie e delle professioni sanitarie tecniche per le quali non sia richiesta la laurea, conseguito da cittadini italiani in Paesi terzi;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Decreta:

1. Il titolo di infermière diplômée d'etat conseguito nell'anno 1986 presso la Scuola di formazione paramedica di Bachar (Algeria) dalla sig.ra Chadli Zoubida nata a Beni Abbes (Algeria) il giorno 28 febbraio 1954 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Chadli Zoubida è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente.

3. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 novembre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A13300

DECRETO 27 novembre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Calavri Ionica di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Calavri Ionica ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent generalist conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent generalist conseguito nell'anno 1997 presso la Scuola postliceale teologico sanitaria «Az. S. Dr. Luca» di Braila (Romania) dalla sig.ra Calavri Ionica nata a Unirea (Romania) il giorno 24 maggio 1963 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Calavri Ionica è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è conseguito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 novembre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A13301

DECRETO 27 novembre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Both Erzsebet di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Both Erzsebet ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical generalist conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical generalist conseguito nell'anno 1997 presso la Scuola postliceale sanitaria di Arad (Romania) dalla sig.ra Both Erzsebet nata a Odorheiu Secuiesc (Romania) il giorno 22 novembre 1975 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Both Erzsebet è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è conseguito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 novembre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A13302

DECRETO 27 novembre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Firtea Gabriela di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Firtea Gabriela ha chiesto il riconoscimento del titolo di Asistent Medical Generalist conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di Asistent Medical Generalist conseguito nell'anno 1995 presso la Scuola post-liceale sanitaria «Grigore Antipa» di Brasov (Romania) dalla sig.ra Firtea Gabriela, nata a Brasov (Romania) il giorno 7 ottobre 1967, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Firtea Gabriela è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 novembre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A13313

DECRETO 27 novembre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Fratila Gabriela Rodica di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Fratila Gabriela Rodica ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical generalist conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical generalist conseguito nell'anno 1997 presso il gruppo Scolare sanitario di Sibiu (Romania) dalla sig.ra Fratila Gabriela Rodica, nata a Tirnaveni (Romania) il giorno 11 settembre 1974, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Fratila Gabriela Rodica è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 novembre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A13314

DECRETO 27 novembre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Fratila Simona Georgeta di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Fratila Simona Georgeta ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical generalist conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconosci-

mento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical generalist conseguito nell'anno 1997 presso il Gruppo scolare sanitario di Sibiu (Romania) dalla sig.ra Fratila Simona Georgeta, nata a Tirnaveni (Romania) il giorno 11 settembre 1974, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Fratila Simona Georgeta è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 novembre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A13315

DECRETO 27 novembre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Popa Maria di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Popa Maria ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent generalist conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent generalist conseguito nell'anno 1998 presso il Gruppo scolare «Victor Babes» di Bucarest (Romania) dalla sig.ra Popa Maria, nata a Pucioasa (Romania) il giorno 24 marzo 1974, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Popa Maria è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 novembre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A13316

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 29 novembre 2001.

Ammissione di progetti di ricerca applicata nel campo della cooperazione internazionale di cui alla legge n. 22/1987 al finanziamento del Fondo agevolazioni ricerca (FAR), per complessive L. 11.580.631.000.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO PER LO SVILUPPO E IL POTENZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ DI RICERCA - UFFICIO III

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168: «Istituzione del Ministero dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica»;

Vista la legge 25 ottobre 1968, n. 1089, istitutiva del Fondo speciale per la ricerca applicata;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46, «Interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale»;

Vista la legge 13 febbraio 1987, n. 22, «Ammissione agli interventi della legge 17 febbraio 1987 n. 46, di progetti di ricerca applicata nel campo della cooperazione internazionale e comunitaria»;

Visto l'accordo di cooperazione internazionale sull'iniziativa Eureka;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297 «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori»;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 1997, recante: «Nuove modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo speciale per la ricerca applicata;

Viste le domande presentate, ai sensi dell'art. 6 del decreto ministeriale 8 agosto 1997 n. 954, in data 28 luglio 1999, prot. n. 908, da Technosystem S.p.a.; in data 25 ottobre 1999, prot. numeri 1055 e 1056, da Flame spray S.p.a. e da Enel S.p.a.; in data 8 settembre 2000, protocollo n. 1630, da C.R.F. S.C.P.A. Centro ricerche Fiat; in data 16 ottobre 2000, prot. n. 1086 da Siemens information and communication networks S.p.a.; in data 27 dicembre 2000, prot. n. 1805, da Alenia Marconi systems S.p.a.; in data 2 gennaio 2001, prot. n. 1807, da Stmicroelectronics S.r.l.; in data 8 gennaio 2001, prot. n. 1809, da Italdesign - Giugiaro S.p.a.;

Vista la nota pervenuta in data 24 marzo 2000, prot. n. 1384, con la quale la Technosystem S.p.a. ha comunicato al MIUR di aver ceduto a «Telital Uni.Com centro ricerche telecomunicazioni S.r.l.» il ramo d'azienda comprendente, tra l'altro, le attività di ricerca e sviluppo afferenti al progetto di ricerca internazionale Eureka Pidea Lotto;

Vista la nota pervenuta in data 1° marzo 2000, prot. n. 1780, con la quale il Cesi - Centro elettrotecnico sperimentale italiano S.p.a., ha comunicato al MIUR di essere subentrato a Enel produzione S.p.a. anche nelle attività del progetto Eureka E! 2276 Incoboil in conseguenza del conferimento di ramo d'azienda da Enel S.p.a. a Cesi;

Viste le approvazioni, intervenute in sede internazionale Eureka, dei progetti a partecipazione italiana per i quali sono state presentate le richieste di finanziamento ai sensi degli articoli sopracitati;

Viste le disponibilità del Fondo per le agevolazioni alla ricerca (FAR) per l'anno 2001;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge 14 febbraio 1994, n. 20;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252 «Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia»;

Ritenuto opportuno procedere alle proposte formulate dal Comitato tecnico-scientifico del 16 ottobre 2001, di cui al punto 5a del resoconto sommario;

Decreta:

Art. 1.

Le seguenti aziende sono ammesse agli interventi previsti dalla legge n. 22/1987, nella forma, nella misura e con le modalità sotto indicate:

DITTA: I TELITAL UNI.COM CENTRO RICERCHE TELECOMUNICAZIONI S.R.L. - Aversa (Caserta) - (classificata grande impresa)

Progetto di ricerca: Eureka E! 1888 Pidea/Lotto

Pratica San Paolo IMI n. 67016/L.22.

Titolo del progetto: «Sviluppo di moduli trasmittenti e riceventi a basso costo».

Durata della ricerca: trentasei mesi con inizio dal 10 luglio 2001.

Decorrenza costi ammissibili: 10 luglio 2001.

Costo ammesso: 2.083.700.000 lire così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione.

Attività di ricerca industriale: 612.000.000.

Attività di sviluppo precompetitivo: 1.471.700.000.

Luogo di svolgimento:

attività di ricerca industriale N.E. = 612.000.000 - Ea = 0 - Ec = 0;

attività di sviluppo precompetitivo N.E. = 1.471.700.000 - Ea = 0 - Ec = 0.

Agevolazioni deliberate: contributo nella spesa (C.S.) fino a L. 1.194.850.000.

Tali agevolazioni, fermi restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali di intervento:

ricerca industriale: 75 % N.E. - 75 % Ea - 75 % Ec;

sviluppo precompetitivo: 50 % N.E. - 50 % Ea - 50 % Ec.

Le percentuali sopra indicate beneficiano di una maggiorazione del 15% in quanto progetto di ricerca inserito negli ambiti specifici (Programma quadro UE) e del 10% in quanto il progetto di ricerca è svolto in cooperazione con partner di altri Stati membri U.E.. Il MIUR, che segue la gestione coordinata della partecipazione italiana agli accordi internazionali, si riserva di sopprimere tale maggiorazione qualora tale cooperazione dovesse venire meno.

Condizioni:

Il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252 di cui in premessa.

Ai sensi dell'art. 12 del decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 954 è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purché garantita da fideiussione bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del contributo nella spesa.

La stipula del contratto è subordinata al preventivo aumento di capitale sociale, mediante versamento di denaro fresco, per un importo pari alla differenza tra il costo ammissibile sostenuto direttamente dall'azienda (al lordo di eventuali recuperi) e l'ammontare dell'incentivo FAR spettante a tale costo, oppure al preventivo versamento di un finanziamento dei soci per l'importo precedentemente indicato, con l'impegno da parte degli stessi di non chiederne la restituzione prima del completamento del progetto.

DITTA: FLAME SPRAY S.P.A. - Milano (classificata piccola/media impresa).

Progetto di ricerca: Eureka E! 2276 Incoboil.

Pratica Sanpaolo IMI n. 67500/L.22.

Titolo del progetto: «Innovative coatings for in situ boiler components protection».

Durata della ricerca: trenta mesi con inizio dal 1° febbraio 2000.

Decorrenza costi ammissibili: 1° febbraio 2000.

Costo ammesso: 982.000.000 lire così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione:

attività di ricerca industriale: 982.000.000

attività di sviluppo precompetitivo: 0.

Luogo di svolgimento:

attività di ricerca industriale N.E. = 982.000.000 - Ea = 0 - Ec = 0.

attività di sviluppo precompetitivo N.E. = 0 - Ea = 0 - Ec = 0.

Agevolazioni deliberate: contributo nella spesa (C.S.) fino a L.736.500.000.

Tali agevolazioni, fermi restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali di intervento:

ricerca industriale: 75% N.E. - 75% Ea - 75% Ec;

sviluppo precompetitivo: 50% N.E. - 50% Ea - 50% Ec.

Le percentuali sopra indicate beneficiano di una maggiorazione del 15% in quanto progetto di ricerca inserito negli ambiti specifici (programma quadro UE) e del 10% in quanto il progetto di ricerca è svolto in cooperazione con partner di altri Stati membri U.E. Il MIUR, che segue la gestione coordinata della partecipazione italiana agli accordi internazionali, si riserva di sopprimere tale maggiorazione qualora tale cooperazione dovesse venire meno.

Condizioni:

Il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252 di cui in premessa.

Ai sensi dell'art. 12 del decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 954 è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purché garantita da fideiussione bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del contributo nella spesa.

Capitolato tecnico unico con l'altra impresa partecipante al progetto, CESI S.p.a. Milano Prat. Sanpaolo IMI n. 67501/L.22.

DITTA: CESI S.P.A. - Milano - (classificata grande impresa)

Progetto di ricerca: Eureka E! 2276 Incoboil

Pratica Sanpaolo IMI n. 67501/L.22

Titolo del progetto: «Innovative coatings for in situ boiler components protection».

Durata della ricerca: trenta mesi con inizio dal 1° febbraio 2000.

Decorrenza costi ammissibili: 1° febbraio 2000.

Costo ammesso: 1.674.000.000 lire così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione:

attività di ricerca industriale: 1.674.000.000;

attività di sviluppo precompetitivo: 0.

Luogo di svolgimento:

attività di ricerca industriale N.E. = 1.674.000.000 - Ea = 0 - Ec = 0;

attività di sviluppo precompetitivo N.E. = 0 - Ea = 0 - Ec = 0.

Agevolazioni deliberate: contributo nella spesa (C.S.) fino a L. 1.255.500.000.

Tali agevolazioni, fermi restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali di intervento:

ricerca industriale: 75% N.E. - 75% Ea - 75% Ec;

sviluppo precompetitivo: 50% N.E. - 50% Ea - 50% Ec.

Le percentuali sopra indicate beneficiano di una maggiorazione del 15% in quanto progetto di ricerca inserito negli ambiti specifici (programma quadro UE) e del 10% in quanto il progetto di ricerca è svolto in cooperazione con partner di altri Stati membri U.E.. Il MIUR, che segue la gestione coordinata della partecipazione italiana agli accordi internazionali, si riserva di sopprimere tale maggiorazione qualora tale cooperazione dovesse venire meno.

Condizioni:

Il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252 di cui in premessa.

Ai sensi dell'art. 12 del decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 954, è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purché garantita da fideiussione bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del contributo nella spesa.

Capitolato tecnico unico con l'altra impresa partecipante al progetto, Flame spray S.p.a. - Milano Prat. Sanpaolo IMI n. 67500/L.22.

Ditta: C.R.F. S.C.P.A. CENTRO RICERCHE FIAT-Orbassano (Torino) - (classificata grande impresa).

Progetto di ricerca: Eureka E! 1884 Eurimus/Icar.

Pratica Sanpaolo IMI 68201/L.22.

Titolo del progetto: «Sistema di ausilio alla visione a bordo veicolo basato su sensori infrarosso».

Durata della ricerca: trentuno mesi con inizio dal 8 dicembre 2000.

Decorrenza costi ammissibili: 8 dicembre 2000.

Costo ammesso: 2.420.000.000 lire così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione:

attività di ricerca industriale: 1.760.000.000;

attività di sviluppo precompetitivo: 660.000.000.

Luogo di svolgimento:

attività di ricerca industriale N.E. = 0 - Ea = 0 - Ec = 1.760.000.000;

attività di sviluppo precompetitivo N.E. = 0 - Ea = 0 - Ec = 660.000.000.

Agevolazioni deliberate:

contributo nella spesa (C.S.) fino a L. 1.649.999.000.

Tali agevolazioni, fermi restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali di intervento:

ricerca industriale: 75% N.E. - 75% Ea - 75% Ec;

sviluppo precompetitivo: 50% N.E. - 50% Ea - 50% Ec.

Le percentuali sopra indicate beneficiano di una maggiorazione del 15% in quanto progetto di ricerca inserito negli ambiti specifici (Programma quadro UE) e del 10% in quanto il progetto di ricerca è svolto in cooperazione con partner di altri Stati membri U.E.. Il MIUR, che segue la gestione coordinata della partecipazione italiana agli accordi internazionali, si riserva di sopprimere tale maggiorazione qualora tale cooperazione dovesse venire meno.

Condizioni:

Il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252 di cui in premessa.

Ai sensi dell'art. 12 del decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 954, è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purché garantita da fideiussione bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del contributo nella spesa.

La stipula del contratto è subordinata all'impegno da parte di C.R.F. di comunicare tempestivamente l'uscita (se e quando dovesse avvenire) di Magneti Marelli sistemi elettronici S.p.a. dal gruppo Fiat e le eventuali conseguenze di tale operazione sullo sfruttamento industriale del sistema di visione ad infrarosso.

DITTA SIEMENS INFORMATION AND COMMUNICATION NETWORKS S.P.A. - Milano - (classificata grande impresa).

Progetto di ricerca: Eureka E! 2365 Medea + /A510 Anastasia.

Pratica Sanpaolo IMI 68286/L.22.

Titolo del progetto: «Analog enhancements for a system to silicon automated design».

Durata della ricerca: quarantotto mesi con inizio dal 1° gennaio 2001.

Decorrenza costi ammissibili: 14 gennaio 2001.

Costo ammesso: 2.200.000.000 lire così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione:

attività di ricerca industriale: 2.200.000.000;

attività di sviluppo precompetitivo: 0.

Luogo di svolgimento:

attività di ricerca industriale N.E. = 2.200.000.000 - Ea = 0 - Ec = 0.

attività di sviluppo precompetitivo N.E. = 0 - Ea = 0 - Ec = 0.

Agevolazioni deliberate: contributo nella spesa (C.S.) fino a L. 1.650.000.000.

Tali agevolazioni, fermi restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali di intervento:

ricerca industriale: 75% N.E. - 75% Ea - 75% Ec;

sviluppo precompetitivo: 50% N.E. - 50% Ea - 50% Ec.

Le percentuali sopra indicate beneficiano di una maggiorazione del 15% in quanto progetto di ricerca inserito negli ambiti specifici (Programma quadro UE) e del 10% in quanto il progetto di ricerca è svolto in cooperazione con partner di altri Stati membri U.E. Il MIUR, che segue la gestione coordinata della partecipazione italiana agli accordi internazionali, si riserva di sopprimere tale maggiorazione qualora tale cooperazione dovesse venire meno.

Condizioni:

Il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252 di cui in premessa.

Ai sensi dell'art. 12 del decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 954 è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purché garantita da fideiussione bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del Contributo nella spesa.

DITTA: ALENIA MARCONI SYSTEMS S.P.A. - Roma (classificata grande impresa).

Progetto di ricerca: Eureka E! 1888 Pidea/Microsm

Pratica Sanpaolo IMI 68691/L.22.

Titolo del progetto: «sviluppo di un processo per una linea industriale per il packaging SMT di moduli a microonde (da 1 a 20 GHz)».

Durata della ricerca: trentasei mesi con inizio dal 1° aprile 2001.

Decorrenza costi ammissibili: 1° aprile 2001.

Costo ammesso: 3.761.000.000 lire così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione:

attività di ricerca industriale: 3.761.000.000;

attività di sviluppo precompetitivo: 0.

Luogo di svolgimento:

attività di ricerca industriale N.E. = 3.761.000.000 - Ea = 0 - Ec = 0;

attività di sviluppo precompetitivo N.E. = 0 -Ea = 0 - Ec = 0.

Agevolazioni deliberate: contributo nella spesa (C.S.) fino a L. 2.820.750.000.

Tali agevolazioni, fermi restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali di intervento:

ricerca industriale: 75% N.E. - 75% Ea - 75% Ec;

sviluppo precompetitivo: 50% N.E. - 50% Ea - 50% Ec.

Le percentuali sopra indicate beneficiano di una maggiorazione del 15% in quanto progetto di ricerca inserito negli ambiti specifici (Programma quadro UE) e del 10% in quanto il progetto di ricerca è svolto in cooperazione con partner di altri Stati membri U.E. Il MIUR, che segue la gestione coordinata della partecipazione italiana agli accordi internazionali, si riserva di sopprimere tale maggiorazione qualora tale cooperazione dovesse venire meno.

Condizioni:

Il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252 di cui in premessa.

Ai sensi dell'art. 12 del decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 954 è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purché garantita da fideiussione bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del contributo nella spesa.

DITTA: STMICROELECTRONICS S.R.L. - Agrate Brianza (Milano) - (classificata grande impresa).

Progetto di ricerca: Eureka E! 2365 Medea + /T302 ALAD1N+.

Pratica Sanpaolo IMI 68738/L.22.

Titolo del progetto: «strutture avanzate di dielettrici attivi per memorie non volatili (Sadam)».

Durata della ricerca: quindici mesi con inizio dal 1° aprile 2001.

Decorrenza costi ammissibili: 2 aprile 2001.

Costo ammesso: 1.416.000.000 lire così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione:

attività di ricerca industriale: 1.416.000.000;

attività di sviluppo precompetitivo: 0.

Luogo di svolgimento:

attività di ricerca industriale N.E. = 1.416.000.000 - Ea = 0 - Ec = 0;

attività di sviluppo precompetitivo N.E. = 0 - Ea = 0 - Ec = 0.

Agevolazioni deliberate: contributo nella spesa (C.S.) fino a L. 1.062.000.000.

Tali agevolazioni, fermi restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali di intervento:

ricerca industriale: 75% N.E. - 75% Ea - 75% Ec;

sviluppo precompetitivo: 50% N.E. - 50% Ea - 50% Ec.

Le percentuali sopra indicate beneficiano di una maggiorazione del 15% in quanto progetto di ricerca inserito negli ambiti specifici (Programma quadro UE) e del 10% in quanto il progetto di ricerca è svolto in cooperazione con partner di altri Stati membri U.E. Il MIUR, che segue la gestione coordinata della partecipazione italiana agli accordi internazionali, si riserva di sopprimere tale maggiorazione qualora tale cooperazione dovesse venire meno.

Condizioni:

Il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252 di cui in premessa.

Ai sensi dell'art. 12 del decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 954 è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purché garantita da fideiussione bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del contributo nella spesa.

DITTA: ITALDESIGN - GIUGIARO - Torino - (classificata grande impresa).

Progetto di ricerca: Eureka E! 2023 Itea/Ambience.

Pratica Sanpaolo IMI 68694/L.22.

Titolo del progetto: «sviluppo di sistemi e di metodi di interazione diretta uomo-informazione nel campo del design e della progettazione».

Durata della ricerca: ventiquattro mesi con inizio dal 1º luglio 2001.

Decorrenza costi ammissibili: 1º luglio 2001.

Costo ammesso: L. 2.300.410.000 così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione:

attività di ricerca industriale: 243.310.000;

attività di sviluppo precompetitivo: 2.057.100.000.

Luogo di svolgimento:

attività di ricerca industriale N.E. = 0 - Ea = 0 - Ec = 243.310.000;

attività di sviluppo precompetitivo N.E. = 0 - Ea = 0 - Ec = 2.057.100.000.

Agevolazioni deliberate: contributo nella spesa (C.S.) fino a L. 1.211.032.000.

Tali agevolazioni, fermi restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali di intervento:

ricerca industriale: 75% N.E. - 75% Ea - 75% Ec;

sviluppo precompetitivo: 50% N.E. - 50% Ea - 50% Ec.

Le percentuali sopra indicate beneficiano di una maggiorazione del 15% in quanto progetto di ricerca inserito negli ambiti specifici (Programma quadro UE) e del 10% in quanto il progetto di ricerca è svolto in cooperazione con partner di altri Stati membri U.E.. Il MIUR, che segue la gestione coordinata della partecipazione italiana agli accordi internazionali, si riserva di sopprimere tale maggiorazione qualora tale cooperazione dovesse venire meno.

Condizioni:

Il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252 di cui in premessa.

Ai sensi dell'art. 12 del decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 954 è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purché garantita da fideiussione bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del contributo nella spesa.

Art. 2.

Le risorse necessarie degli interventi di cui all'art. 1 del presente decreto, disposti ai sensi della normativa di cui in premessa, sono determinate in L. 11.580.631.000 e graveranno sulle disponibilità del Fondo per le agevolazioni alla ricerca per l'anno 2001.

Art. 3.

Per tutti gli interventi di cui al presente decreto, sono applicate le seguenti condizioni: ai sensi dell'art. 6, comma 6, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito, senza modificazioni, dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, i crediti nascenti dai finanziamenti erogati ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge n. 46/1982, e successive modificazioni e integrazioni, sono assistiti da privilegio generale che prevale su ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall' art. 2751-*bis* C.C., fatti salvi i precedenti diritti di prelazione spettanti a terzi.

La durata del progetto potrà essere maggiorata di dodici mesi per compensare eventuali slittamenti temporali nell'esecuzione delle attività poste in essere dal contratto, sempre che tali slittamenti siano coerenti con lo svolgimento del progetto internazionale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 novembre 2001

Il dirigente: FONTI

01A13656

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

CORTE COSTITUZIONALE

DELIBERAZIONE 22 novembre 2001.

Modificazioni al regolamento per i ricorsi in materia di impiego del personale della Corte costituzionale, approvato con deliberazione 16 dicembre 1999.

LA CORTE COSTITUZIONALE

Visto l'art. 14 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Visti gli articoli 5 e 6 del regolamento generale della Corte costituzionale approvato il 20 gennaio 1966 e successive modificazioni;

Visto il regolamento per i ricorsi in materia di impiego, approvato il 16 dicembre 1999;

Sulla proposta della Commissione per gli studi e i regolamenti;

Delibera:

Il regolamento per i ricorsi in materia di impiego del personale della Corte costituzionale, approvato con delibera 16 dicembre 1999, è modificato come segue:

Art. 1.

1. Dopo l'art. 13 del regolamento è inserito il seguente articolo:

«Art. 13-*bis*. — *1.* Avverso le decisioni pronunciate dalla Corte nella composizione prevista dall'art. 2, comma 3, è ammesso ricorso davanti alla Corte costituzionale in composizione ordinaria, che giudica senza la presenza dei tre giudici che hanno emesso la decisione impugnata.

2. Il ricorso deve essere depositato in cancelleria entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione della decisione contro cui si ricorre.

3. Il ricorso non ha effetto sospensivo della decisione impugnata.».

Art. 2.

1. Dopo l'art. 13-*bis* del regolamento è inserito il seguente articolo:

«Art. 13-*ter*. — *1.* Per la presentazione, l'istruttoria e la decisione dei ricorsi proposti ai sensi dell'articolo precedente si applicano le disposizioni degli articoli da 4 a 13, in quanto compatibili.».

Art. 3.

1. Dopo l'art. 15 del regolamento è inserito il seguente articolo:

«Art. 15-*bis*. — *1.* Le presenti disposizioni regolamentari entrano in vigore il giorno successivo a quello della loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

Roma, 22 novembre 2001

Il presidente: RUPERTO

01A13898

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 26 novembre 2001.

Attivazione degli uffici di Pescara, Arzignano e Termini Imerese.

IL DIRETTORE
DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

1. *Attivazione degli uffici di Pescara, Arzignano e Termini Imerese.*

1.1. Sono attivati gli uffici locali dell'Agenzia delle entrate e le sezioni staccate specificati nella tabella *A*. Contestualmente all'attivazione delle nuove strutture sono soppressi gli uffici indicati nella medesima tabella.

1.2. Gli uffici locali di cui al punto 1.1 operano con la competenza territoriale specificata nella tabella *B*.

2. *Competenza degli uffici di Pescara nelle materie già di spettanza dell'ufficio del registro.*

2.1. Per gli atti pubblici, per le scritture private autenticate e per gli atti degli organi giurisdizionali, la competenza dei due uffici di Pescara è determinata in base all'ubicazione dello studio del notaio o al domicilio fiscale dell'autorità giudiziaria o amministrativa o dell'ente cui appartiene il pubblico ufficiale obbligato a richiedere la registrazione. Il direttore regionale può comunque stabilire criteri diversi, sentiti il locale consiglio notarile o le autorità o gli enti interessati, al fine di assicurare un'equilibrata distribuzione dei carichi di lavoro tra i due uffici.

2.2. Per i rapporti pendenti presso l'ufficio del registro di Pescara, la competenza è ripartita tra i nuovi uffici con provvedimento del direttore regionale secondo criteri volti ad assicurare una distribuzione omogenea dei carichi di lavoro. Con idonea pubblicità viene data comunicazione ai contribuenti riguardo all'ufficio competente per ciascun procedimento.

3. *Disposizioni transitorie.*

3.1. A decorrere dalla data di avvio degli uffici di cui al punto 1.1, l'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto di Palermo e la locale sezione staccata della direzione regionale esercitano la propria competenza limitatamente all'ambito territoriale non ricompreso nelle circoscrizioni degli uffici locali attivati. Restano ferme le competenze del predetto ufficio dell'imposta sul valore aggiunto in materia di adempimenti connessi al controllo formale delle dichiarazioni IVA per le annualità fino al 1996.

3.2. Alla data di soppressione degli uffici dell'imposta sul valore aggiunto di Pescara e Vicenza, i compiti già svolti da tali uffici in materia di adempimenti connessi al controllo formale delle dichiarazioni IVA per le annualità fino al 1996 sono attribuiti, rispettivamente, agli uffici di Pescara 2 e Vicenza 2.

Motivazioni.

Il presente atto dispone l'attivazione degli uffici di Pescara, con la sezione staccata di Popoli, Arzignano e Termini Imerese, con la sezione staccata di Petralia Sottana. I nuovi uffici assorbono, per i rispettivi distretti, le competenze dei preesistenti uffici delle imposte dirette, dell'IVA, del registro e delle sezioni staccate delle direzioni regionali.

Vengono quindi soppressi gli uffici delle imposte dirette e del registro che hanno la circoscrizione territoriale coincidente con quella dei nuovi uffici locali. Gli uffici IVA e le sezioni staccate regionali hanno invece competenza provinciale, sicché quelli operanti a Palermo, dove non sono ancora entrati in funzione tutti gli uffici locali della provincia, continuano temporaneamente ad operare per quella parte della provincia che non rientra nella circoscrizione degli uffici locali attivati. Vengono di contro soppressi gli uffici IVA e le sezioni staccate regionali di Vicenza e Pescara, in quanto l'avvio degli uffici di Arzignano e Pescara completa l'attivazione degli uffici di quelle province.

Per assicurare un'omogenea distribuzione dei carichi di lavoro tra i due uffici di Pescara vengono inoltre definiti criteri generali per la gestione di talune tipologie di atti nella fase di passaggio dai vecchi ai nuovi uffici.

Viene infine stabilita una disciplina transitoria per gli adempimenti conseguenti al controllo formale delle dichiarazioni IVA per le annualità fino al 1996. Trattandosi di adempimenti ormai residuali, si è ritenuto opportuno non frazionare l'esecuzione tra i diversi uffici locali, e questo sia per evitare diseconomie nell'utilizzo del personale adibito a tale attività, sia per consentire agli uffici locali di nuova attivazione di operare senza carichi arretrati nello specifico settore. Tale attività rimane perciò concentrata presso l'ufficio IVA di Palermo, in quanto ancora operante, mentre a Pescara e Vicenza, ove l'ufficio IVA viene soppresso, è invece trasferita agli uffici di Pescara 2 e Vicenza 2.

Riferimenti normativi dell'atto.

Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate:

decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera *a)*;

statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 2, comma 1; art. 5, comma 4).

Competenze ed organizzazione interna degli uffici locali dell'Agenzia delle entrate:

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 5 e art. 7, comma 3).

Roma, 26 novembre 2001

Il direttore: ROMANO

TABELLA *A*

Regione	Provincia	Uffici attivati	Uffici soppressi	Date di attivazione dei nuovi uffici e di soppressione degli uffici preesistenti
Abruzzo ...	Pescara	1° e 2° ufficio di Pescara e sezione staccata di popoli	Uffici distrettuali delle imposte dirette ed uffici del registro di Pescara e Popoli nonché ufficio dell'imposta sul valore aggiunto e sezione staccata della direzione regionale di Pescara	4 dicembre 2001
Veneto ...	Vicenza	Ufficio di Arzignano	Ufficio distrettuale delle imposte dirette ed ufficio del registro di Arzignano nonché ufficio dell'imposta sul valore aggiunto e sezione staccata della direzione regionale di Vicenza	6 dicembre 2001
Sicilia ...	Palermo	Ufficio di Termini Imerese e sezione staccata di Petralia Sottana	Uffici distrettuali delle imposte dirette ed uffici del registro di Termini Imerese e Petralia Sottana	13 dicembre 2001

TABELLA *B*

COMPETENZA TERRITORIALE DEGLI UFFICI DI PESCARA, ARZIGNANO E TERMINI IMERESE

Sede	Circoscrizione territoriale
Pescara 1 ...	Circoscrizioni 4 e 5 di Pescara e comuni di Brittoli, Cappelle sul Tavo, Carpineto della Nora, Città Sant'Angelo, Civitella Casanova, Collecorvino, Elice, Farindola, Montebello di Bertona, Montesilvano, Moscufo, Penne, Picciano, Vicoli, Villa Celiera.
Pescara 2 ...	Circoscrizioni 1, 2 e 3 di Pescara e comuni di Alanno, Abbateggio, Bolognano, Bussi sul Tirino, Caramanico Terme, Castiglione a Casauria, Catignano, Cepagatti, Civitaquana, Corvara, Cugnoli, Lettomanoppello, Loreto Aprutino, Manoppello, Nocciano, Pescosansonesco, Pianella, Pietranico, Popoli, Roccamorice, Rosciano, Salle, San Valentino in Abruzzo Citeriore, Sant'Eufemia a Maiella, Scafa, Serramonacesca, Spoltore, Tocco da Casauria, Torre de' Passeri, Turrivalignani.
Arzignano ...	Altissimo, Arzignano, Chiampo, Crespadoro, Montecchio Maggiore, Montorso Vicentino, Nogarole Vicentino, San Pietro Mussolino, Zermeghedo.
Termini Imerese ...	Alimena, Aliminusa, Altavilla Milicia, Blufi, Bompietro, Caccamo, Caltavuturo, Castellana Sicula, Cerda, Gangi, Geraci Siculo, Montemaggiore Belsito, Petralia Soprana, Petralia Sottana, Polizzi Generosa, Sciara, Sclafani Bagni, Termini Imerese, Trabia, Valledolmo.

01A13664

PROVVEDIMENTO 12 dicembre 2001.

Modalità di registrazione telematica dei contratti di locazione e di affitto di beni immobili ai sensi dell'art. 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2001, n. 404.

IL DIRETTORE
DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento;

Dispone:

1) *Modifiche al decreto 31 luglio 1998*.

1.1. Al decreto 31 luglio 1998, recante modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione, nonché di esecuzione telematica dei versamenti, sono apportate le modifiche di cui ai punti successivi.

1.2. Il titolo del capo III è sostituito dal seguente:

«Modalità tecniche di registrazione telematica dei contratti di locazione e di affitto di beni immobili».

1.3. L'art. 14 è sostituito dal seguente:

«Art. 14 *(Utenti)* — 1. Si definiscono utenti del servizio dell'Agenzia delle entrate, che consente la registrazione dei contratti di locazione e di affitto di beni immobili e il versamento delle relative imposte per via telematica, i soggetti obbligati alla registrazione ai sensi dell'art. 10 del testo unico delle disposizioni concernenti limposta di registro approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.».

1.4. L'art. 15 è sostituito dal seguente:

«Art. 15 *(Modalità di registrazione)* — 1. Gli utenti di cui all'art. 14 possono procedere alla registrazione telematica dei contratti di locazione e di affitto di beni immobili con le modalità di seguito indicate:

a) direttamente, avvalendosi del servizio telematico Entratel o Internet in relazione ai requisiti posseduti dai medesimi utenti per la trasmissione telematica delle proprie dichiarazioni ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sulle attività produttive, dell'imposta sul valore aggiunto e dei sostituti d'imposta;

b) tramite gli incaricati della trasmissione telematica di cui all'art. 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni;

c) tramite le organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori maggiormente rappresentative, firmatarie delle convenzioni nazionali stipulate ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 431;

d) tramite le agenzie di mediazione immobiliare iscritte nei ruoli dei mediatori tenuti dalle Camere di Commercio, Industria, Agricoltura ed Artigianato;

e) tramite soggetti, anche organizzati in forma associativa o federativa degli utenti, appositamente delegati e aventi adeguata capacità tecnica, economica, finanziaria e organizzativa.».

1.5. L'art. 16 è sostituito dal seguente:

«Art. 16 *(Costituzione e autenticazione dei file)*. — 1. I dati dei contratti per i quali si richiede la registrazione telematica devono essere contenuti in file. Ciascun file può contenere i dati relativi ad uno o più contratti che si riferiscono ad un solo utente che richiede la registrazione telematica.

2. I file possono essere trasmessi all'Agenzia delle entrate solo se corredati del codice di autenticazione per il servizio Entratel o del codice di riscontro per il servizio Internet, generati secondo le modalità descritte, rispettivamente, al paragrafo 2 dell'allegato tecnico e al paragrafo 3 dell'allegato tecnico *ter* al presente decreto.».

1.6. L'art. 17 è sostituito dal seguente:

«Art. 17 *(Abilitazione)*. — 1. Gli utenti che procedono direttamente alla registrazione telematica dei contratti di locazione e di affitto devono essere abilitati al servizio telematico Entratel o Internet in relazione ai requisiti posseduti per la trasmissione telematica delle proprie dichiarazioni.

2. Gli incaricati, le organizzazioni, le agenzie e i soggetti di cui all'art. 15, comma 1, lettere *b)*, *c)*, *d)* ed *e)*, sono tenuti a richiedere l'abilitazione al servizio telematico Entratel, e devono operare nel rispetto delle disposizioni della legge 31 dicembre 1996, n. 675.

3. Non sono tenuti a richiedere una nuova abilitazione gli utenti di cui all'art. 14 già abilitati per la trasmissione telematica delle proprie dichiarazioni. Analogamente, i soggetti di cui all'art. 15, comma 1, lettere *b)*, *c)*, *d)* ed *e)*, che già hanno ottenuto l'abilitazione al servizio telematico Entratel non sono tenuti a richiedere una nuova abilitazione.

4. Gli utenti che intendono avvalersi dei soggetti di cui all'art. 15, comma 1, lettera *e)*, sono tenuti a darne comunicazione alla direzione regionale o agli uffici dell'Agenzia delle entrate territorialmente competenti in base al proprio domicilio fiscale.

5. La comunicazione di cui al comma 4 deve contenere i seguenti dati identificativi sia dell'utente sia del soggetto che esso intende delegare:

a) codice fiscale;

b) cognome e nome, per le persone fisiche;

c) denominazione o ragione sociale e dati anagrafici del rappresentante legale o negoziale per i soggetti diversi dalle persone fisiche;

d) domicilio fiscale.

Analoga comunicazione deve essere effettuata nel caso di revoca della delega.».

1.7. L'art. 18 è abrogato.

1.8. L'art. 19 è sostituito dal seguente:

«Art. 19 *(Revoche).* — 1. L'abilitazione al servizio telematico Entratel o Internet può essere revocata a fronte delle seguenti circostanze:

a) estinzione del soggetto abilitato;

b) gravi irregolarità nella trasmissione dei dati relativi ai contratti o delle informazioni necessarie per effettuare i versamenti mediante addebito automatico su conto corrente convenzionato, di cui al successivo art. 21.

2. L'ufficio che adotta il provvedimento di revoca ne da comunicazione all'interessato.».

1.9. L'art. 20 è sostituito dal seguente:

«Art. 20 *(Esecuzione della registrazione telematica).* — 1. La registrazione avviene mediante la trasmissione telematica dei dati del contratto, compreso il testo dello stesso se redatto in forma scritta, entro il termine previsto per la registrazione, secondo le specifiche riportate nell'allegato tecnico *bis*, senza ulteriori adempimenti ad eccezione di quelli di cui al successivo art. 23.

2. La registrazione si considera effettuata il giorno in cui i dati sono correttamente ricevuti dall'Agenzia delle entrate.

3. L'Agenzia delle entrate, in luogo delle annotazioni di cui all'art. 16, comma 4, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, attesta la registrazione di ogni singolo contratto mediante apposite ricevute, di cui all'art. 22, comma 4, valide a tutti gli effetti di legge.».

1.10. L'art. 21 è sostituito dal seguente:

«Art. 21 *(Modalità di versamento telematico).* — 1. Il versamento delle imposte di registro, di bollo nonché degli eventuali interessi e sanzioni dovuti per la registrazione deve essere effettuato, con le modalità previste dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, per via telematica, includendo nel file contenente i contratti alternativamente:

a) le coordinate del conto corrente degli utenti di cui all'art. 14, se questi ultimi procedono direttamente alla registrazione telematica dei contratti di locazione e di affitto oppure si avvalgono dei soggetti di cui all'art. 15, comma 1, lettera *b), c), d)* o *e)*, e comunicano formalmente agli stessi il proprio consenso all'uso delle predette coordinate all'atto dell'incarico di provvedere alla registrazione telematica;

b) le coordinate del conto corrente dei soggetti di cui all'art. 15, comma 1, lettera *b), c), d)* o *e)*, se questi ultimi eseguono la registrazione dei contratti di locazione e di affitto per conto degli utenti di cui all'art. 14.

2. Il conto corrente da utilizzare per effettuare il versamento di cui al comma 1 deve essere intrattenuto presso un istituto di credito convenzionato con l'Agenzia delle entrate.

3. Gli uffici controllano la regolarità dei versamenti effettuati ai sensi del comma 1 e richiedono, in caso di omesso o insufficiente versamento, la maggiore imposta, gli eventuali interessi e le sanzioni.».

1.11. L'art. 22 è sostituito dal seguente:

«Art. 22 *(Ricevute di ricezione del file, di attestazione della registrazione e di avvenuto versamento).* — 1. L'Agenzia delle entrate attesta l'avvenuta ricezione dei file contenenti i dati dei contratti, per i quali si richiede la registrazione telematica, e le informazioni riguardanti i relativi versamenti mediante apposite ricevute nelle quali sono indicati:

a) la data e l'ora di ricezione del file;

b) l'identificativo del file attribuito dall'utente o da uno dei soggetti di cui all'art. 15, comma 1, let tere *b), c), d)* o *e)*;

c) il protocollo attribuito al file dall'Agenzia delle entrate all'atto di ricezione dello stesso;

d) il numero dei contratti contenuti nel file;

e) gli identificativi dei contratti per i quali la registrazione non è stata effettuata ai sensi del successivo comma 4.

Per ognuno di tali contratti è evidenziato il motivo dello scarto.

2. La ricevuta di cui al comma 1 non è prodotta se il file cui si riferisce è scartato per uno dei seguenti motivi:

a) mancato riconoscimento del codice di autenticazione per il servizio Entratel o del codice di riscontro per il servizio Internet, in base alle modalità descritte, rispettivamente, al paragrafo 2 dell'allegato tecnico e al paragrafo 3 dell'allegato tecnico *ter* del presente decreto;

b) codice di autenticazione per il servizio Entratel o codice di riscontro per il servizio Internet duplicato, a fronte di un invio dello stesso file avvenuto erroneamente più volte;

c) omessa o errata indicazione del codice fiscale dell'utente, per i file inviati dai soggetti di cui all'art. 15, comma 1, lettere *b), c), d)* o *e)*;

d) file non elaborabile, in quanto non predisposto utilizzando il software di controllo distribuito dal l'Agenzia delle entrate.

3. Nei casi previsti dal comma 2 lo scarto del file è comunicato, tramite il servizio telematico, al soggetto che ha effettuato la trasmissione del file. Tutti i contratti, i cui dati sono contenuti nel file scartato, sono respinti.

4. L'Agenzia delle entrate attesta la registrazione di ogni singolo contratto mediante una ricevuta nella quale sono indicati:

a) i dati trasmessi dall'utente o da uno dei soggetti elencati all'art. 15, comma 1, lettere *b), c), d)* o *e)*;

b) la data e gli estremi di registrazione.

5. Con successiva ricevuta l'Agenzia delle entrate comunica l'esito dell'addebito eseguito dall'istituto di credito in relazione al versamento delle imposte di registro, di bollo e degli eventuali interessi e sanzioni dovuti per la registrazione.

6. La ricevute di cui al comma 4 non sono prodotte per omessa o errata indicazione dei dati richiesti per la registrazione telematica di cui all'art. 20, comma 1, e all'art. 21.

7. Le ricevute, munite del codice di autenticazione per il servizio Entratel o del codice di riscontro per il servizio Internet, sono rese disponibili per via telematica al soggetto che ha apposto il proprio codice di autenticazione o di riscontro al file di contratti cui si riferiscono le ricevute medesime.

8. Salvo cause di forza maggiore, le ricevute di cui al comma 4 sono rese disponibili per l'acquisizione per via telematica entro cinque giorni lavorativi dal corretto invio del file e per un periodo non inferiore a trenta giorni lavorativi.

9. Le ricevute di cui al comma 4, che attestano la registrazione dei singoli contratti, sono comunque rese disponibili per i contraenti nell'ufficio presso cui il contratto è stato registrato non oltre il trentesimo giorno lavorativo successivo all'invio del file.».

1.12. L'art. 23 è sostituito dal seguente:

«Art. 23 *(Adempimenti a carico dei soggetti che effettuano la registrazione telematica)*. — 1. Gli utenti devono consegnare alla parte contraente copia della ricevuta che attesta la registrazione di cui all'art. 22, comma 4.

2. I soggetti di cui all'art. 15, comma 1, lettere *b)*, *c)*, *d)* ed *e)*, sono tenuti a rilasciare agli utenti che hanno conferito loro l'incarico di provvedere alla registrazione telematica:

a) una dichiarazione di impegno a provvedere alla registrazione;

b) due copie della ricevuta di cui all'art. 22, comma 4;

c) una copia della ricevuta di cui all'art. 22, comma 5.

3. Gli utenti devono conservare per il periodo previsto dall'art. 18 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, i contratti unitamente alle ricevute di cui all'art. 22, commi 4 e 5, anche al fine di consentire i controlli da parte dell'Agenzia delle entrate.».

2) *Specifiche tecniche.*

2.1. L'allegato tecnico *bis* è sostituito dalle specifiche tecniche allegate al presente provvedimento.

3) *Norme finali e transitorie.*

3.1. Le norme contenute nel presente provvedimento si applicano dal 1° gennaio 2002. La lettera *b)* del comma 1 dell'art. 21 del decreto 31 luglio 1998, come modificato del presente provvedimento, si applica a partire dal 1° febbraio 2002.

Motivazioni.

L'Agenzia delle entrate ha l'obiettivo di ampliare l'offerta di servizi fruibili per via telematica.

L'Agenzia con il presente provvedimento disciplina, ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2001, n. 404, le modalità tecniche di registrazione telematica dei contratti di locazione e affitto, divenuta obbligatoria per i possessori di almeno cento unità immobiliari e facoltativa per tutti gli altri soggetti obbligati alla registrazione ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 131/1986.

Viene, quindi, attuato l'allargamento della platea di soggetti che possono effettuare, direttamente o tramite soggetti incaricati o delegati, la registrazione telematica dei contratti di locazione, estendendo, di conseguenza, anche agli utenti del servizio telematico Internet ciò che era già disponibile per gli utenti del servizio Entratel. Parallelamente, viene ampliato anche il novero di soggetti che svolgono il ruolo di intermediari telematici tra gli utenti e l'Agenzia delle entrate comprendendo tra essi anche le organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori maggiormente rappresentative, firmatarie delle convenzioni nazionali stipulate ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 431; le agenzie di mediazione immobiliare iscritte nei ruoli dei mediatori tenuti dalle Camere di commercio, industria, agricoltura ed artigianato; altri soggetti, anche organizzati in forma associativa o federativa degli utenti, appositamente delegati e aventi adeguata capacità tecnica, economica, finanziaria e organizzativa.

È mutata, inoltre, la modalità di versamento dell'imposta di registro, di bollo e degli eventuali interessi e sanzioni, che dovranno essere versate non più mediante RID ma, sempre per via telematica, con le modalità previste dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Riferimenti normativi del presente provvedimento.

Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera *a)*; art. 73, comma 4);

Statuto dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1);

Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, concernente disposizioni recanti le modalità di avvio delle agenzie fiscali e l'istituzione del ruolo speciale provvisorio del personale dell'Amministrazione finanziaria a norma degli articoli 73 e 74 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Disciplina normativa di riferimento.

Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 99 del 30 aprile 1998.

Legge 31 dicembre 1996, n. 675, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 5 dell'8 gennaio 1997, concernente la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, come integrata dal decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135, pubblicato nella *Gaz-*

zetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 1999, recante disposizioni in materia di trattamento di dati particolari da parte di soggetti pubblici.

Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, concernente norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni.

Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 208 del 7 settembre 1998, recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto.

Decreto 31 luglio 1998 del direttore generale del dipartimento delle entrate, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 187 del 12 agosto 1998, concernente modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni.

Legge 9 dicembre 1998, n. 431, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 292 del 15 dicembre 1998, sulla disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo.

Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2001, n. 404, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 267 del 16 novembre 2001, recante disposizioni in materia di utilizzo del servizio di collegamento telematico con l'Agenzia delle entrate per la presentazione di documenti, atti e istanze previsti dalle disposizioni che disciplinano i singoli tributi nonché per ottenere certificazioni ed altri servizi connessi ad adempimenti fiscali.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 dicembre 2001

Il direttore: ROMANO

SPECIFICHE TECNICHE RELATIVE ALLA REGISTRAZIONE DEI CONTRATTI DI LOCAZIONE E DI AFFITTO DI BENI IMMOBILI E AL VERSAMENTO DELLE RELATIVE IMPOSTE PER VIA TELEMATICA.

1. CARATTERISTICHE GENERALI DEI SERVIZI TELEMATICI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Le caratteristiche generali del servizio telematico Entratel sono descritte nell'allegato tecnico, paragrafo 1; quelle del servizio telematico Internet sono descritte nell'allegato tecnico *ter*, paragrafi 1 e 2.

2. CODICI DI AUTENTICAZIONE E DI RISCONTRO

La registrazione dei contratti di locazione e di affitto di beni immobili e il versamento delle relative imposte per via telematica comporta la necessità di adottare un meccanismo che permetta all'Agenzia delle entrate di verificare:

a) l'identità dell'utente;

b) l'integrità dei dati ricevuti, cioè l'impossibilità che il file sia stato alterato indebitamente durante la trasmissione.

Analogamente i soggetti che ricevono un file che contiene le ricevute di cui all'art. 22, hanno necessità di disporre di strumenti che permettano di verificare che la ricevuta sia stata prodotta dall'Agenzia delle entrate esattamente nella forma e nel contenuto rilevabile dal file elettronico.

Per consentire le verifiche sopra descritte, i file trasmessi e ricevuti tramite il servizio Entratel devono essere corredati di un codice di autenticazione, secondo quanto riportato nell'allegato tecnico, paragrafo 2 e i file trasmessi e ricevuti dall'utente tramite il servizio Internet devono essere corredati di un codice di riscontro, secondo quanto riportato nell'allegato tecnico *ter*, paragrafo 3.

2.1. *Costituzione del file di contratti.*

Il file oggetto della trasmissione telematica deve essere conforme alle specifiche dell'Extensible Markup Language (XML) 1.0 (raccomandazione W3C 10 febbraio 1998). Il file DTD (Document Type Definition) contiene le definizioni dei tipi di informazioni da trasmettere per ogni file di contratti.

Al fine di una corretta gestione dei documenti, il file XML deve essere scritto utilizzando l'insieme di caratteri UNICODE ISO 10646 e codificato con la codifica UTF-8 o, in alternativa, per i sistemi operativi che non supportano questo standard, con la codifica ISO 8859-1 Latin 1.

Per esigenze di ottimizzazione, i file in formato compresso da trasmettere tramite il servizio telematico Entratel non devono superare la dimensione equivalente ad un floppy da 3,5 pollici (1,38 MB); i file XML in formato espanso da trasmettere tramite il servizio Internet non devono superare la dimensione di 3 MB.

Prima di procedere alla trasmissione del file contenente i contratti, il soggetto che effettua la trasmissione telematica è tenuto a utilizzare il software distribuito dall'Agenzia delle entrate che provvede a:

sottoporre il file contenente i dati dei contratti e dei relativi versamenti ad una funzione che controlla la correttezza formale dei dati;

includere nel file le coordinate del conto corrente sul quale addebitare il versamento delle imposte di registro, di bollo nonché degli eventuali interessi e sanzioni dovuti per la registrazione;

cifrare il file con la chiave privata del soggetto che effettua la trasmissione, ottenendo in tal modo il codice di autenticazione che viene trasmesso unitamente al file cui si riferisce, se si utilizza il servizio Entratel; sottoporre il file ad una funzione che calcola un riassunto del file stesso e cifrare il riassunto del file con il PINCODE dell'utente se si utilizza il servizio Internet.

2.2. *Ricezione del file di contratti, predisposizione ed elaborazione delle ricevute.*

Le modalità di ricezione del file, di predisposizione ed elaborazione delle ricevute sono analoghe a quelle previste per i file di dichiarazioni, descritte nell'allegato tecnico, paragrafi 2.2, 2.3 e 2.4 per il servizio Entratel e nell'allegato tecnico *ter*, paragrafi 3.2 e 3.3 per il servizio Internet.

3. CORRETTA IMPOSTAZIONE DEI DATI DEI CONTRATTI

Dati generali del file

Codice fiscale del fornitore

Indicare il codice fiscale del soggetto obbligato alla registrazione che si avvale del servizio telematico direttamente o tramite i soggetti di cui all'art. 15, comma 1, lettere *b)*, *c)*, *d)* ed *e)*.

Codice fiscale conto

Indicare il codice fiscale del soggetto intestatario del conto corrente convenzionato su cui vengono addebitate le somme dovute.

Codice ufficio

Indicare il codice dell'ufficio locale o del registro presso cui i soggetti obbligati richiedono la registrazione (art. 9 - decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131).

Valuta del prelievo

Il pagamento delle somme dovute può avvenire esclusivamente in euro.

Con la valuta indicata devono essere espressi tutti gli importi dovuti.

Gli importi devono essere arrotondati ai centesimi di euro.

Dati generali del contratto

Tipo contratto

Indicare «S» se il contratto è scritto o «V» se il contratto è verbale.

Identificativo del contratto

Indicare il codice, numerico o alfanumerico, con il quale le parti contraenti individuano il contratto.

Data di inizio e fine del contratto, data di stipula e data di nascita delle persone fisiche

Le date devono essere fornite nel formato GG/MM/AAAA oppure GG-MM-AAAA.

Soggetto ad IVA e/o esente e/o agevolato

Le indicazioni di contratto «soggetto ad IVA» e/o «esente» e/o «agevolato» (legge 9 dicembre 1998, n. 431), vanno fornite soltanto nel caso in cui ricorra l'ipotesi indicata.

Oggetto della locazione

Per l'oggetto della locazione, utilizzare i codici riportati nella tabella *A*.

TABELLA *A*

Codice	Oggetto della locazione	Aliquota da applicare
01	fondi rustici	0,50%
02	immobili urbani	2%
03	altri immobili (*)	2%

(*) terreni edificabili, costruzioni commerciali, ecc.

Tipo pagamento

Indicare «P» se l'importo calcolato per la registrazione si riferisce alla prima annualità o «T» se si riferisce all'intera durata del contratto.

Imposta di registro

Per determinare l'imposta di registro si forniscono le seguenti indicazioni.

Per l'affitto di fondi rustici (codice «01») si dovrà applicare l'aliquota dello 0,50% al corrispettivo annuo moltiplicato per il numero di annualità.

Per le sole locazioni di immobili urbani (codice «02») di durata pluriennale, anche arredati, l'imposta può essere assolta:

1) per la prima annualità nella misura del 2% sull'importo del canone annuo; per le annualità successive alla prima l'imposta deve essere determinata sul canone annuo aggiornato o adeguato;

2) per l'intera durata del contratto nella misura del 2% del canone pattuito per tutte le annualità del contratto con una detrazione dall'imposta in misura percentuale, pari alla metà del vigente tasso di interesse legale moltiplicato per il numero delle annualità (vedi Tabella *B*). In questo caso non hanno effetto gli eventuali adeguamenti e aggiornamenti del canone.

N.B. La base imponibile nelle ipotesi di cui ai punti 1 e 2 è ridotta ove ricorrano le condizioni previste dall'art. 8 della legge 9 dicembre 1998, n. 431.

TABELLA *B*

Durata del contratto espressa in anni	Metà del tasso d'interesse legale (3,5%)	Detrazione percentuale
2	1,75%	3,5%
3	1,75%	5,25%
4	1,75%	7%

Per tutti gli altri immobili, diversi dagli urbani e dai fondi rustici (codice «03») l'imposta deve essere rapportata all'intera durata del contratto, applicando l'aliquota del 2% al corrispettivo annuo per tutte le annualità.

Nel caso in cui l'imposta calcolata per la registrazione del contratto risulti inferiore a euro 51,65 è comunque dovuta l'imposta nella misura fissa di euro 51,65.

Qualora oggetto di registrazione sia un contratto relativo ad un immobile il cui corrispettivo è assoggettato all'imposta sul valore aggiunto, si applica l'imposta di registro nella misura fissa euro 51,65.

Attenzione: qualora l'importo indicato risulti inferiore all'imposta di registro dovuta, la registrazione non verrà eseguita.

Imposta di bollo

L'imposta di bollo è dovuta sui contratti scritti nella misura di euro 10,33 per ogni foglio (4 facciate per un totale di 100 linee) o frazione.

Sanzioni relative all'imposta di registro

Rappresenta l'importo di eventuali sanzioni riguardanti l'imposta di registro dovuta per tardiva registrazione.

Sanzioni relative all'imposta di bollo

Rappresenta l'importo di eventuali sanzioni riguardanti l'imposta di bollo dovuta.

Interessi

Rappresenta l'importo di eventuali interessi.

Numero di pagine

Indicare il numero di pagine che costituiscono il contratto; la pagina è costituita da una facciata.

Canone

L'indicazione del canone pattuito deve comprendere il tipo canone: mensile, annuo, intera durata, ed il corrispettivo.

Nel caso di locazione di immobili urbani devono seguirsi le seguenti istruzioni:

1) contratti la cui durata è inferiore all'annualità, ad esempio contratto di durata di 3 mesi: deve essere indicato il tipo canone uguale I «canone intera durata» e l'importo da indicare è quello del corrispettivo pattuito per l'intera durata del contratto;

2) contratti la cui durata coincide con una o più annualità complete, ad esempio contratto di durata di 48 mesi, pari a 4 anni:

canone annuo costante (si intende costante anche il canone suscettibile di adeguamenti o aggiornamenti): deve essere indicato il tipo canone uguale *A* «canone annuo» e l'importo da indicare è quello del canone annuo;

canone annuo variabile (si intende variabile il canone determinato con importi diversi per le varie annualità): deve essere indicato, per ogni annualità, il relativo canone;

3) contratti la cui durata non coincide con annualità complete a canone mensile costante, ad esempio contratto di durata di 40 mesi (s'intende costante anche il canone suscettibile di adeguamenti o aggiornamenti): deve essere indicato il tipo canone *M* «canone mensile» e l'importo da indicare è quello del canone mensile.

Dati dell'immobile

Vanno indicati i dati relativi all'ubicazione dell'immobile: comune, provincia, indirizzo ed i dati catastali (categoria e rendita catastale). Qualora il fabbricato non sia ancora censito, indicare la rendita proposta ovvero quella attribuita a fabbricati simili già censiti (presunta).

Dati dei soggetti

Vanno indicati i soggetti destinatari del contratto, cioè coloro che concedono in locazione o affitto l'immobile (locatori) e coloro che ricevono in locazione o affitto l'immobile (conduttori).

I dati richiesti vanno forniti tenendo conto delle seguenti indicazioni.

Per le donne coniugate indicare il cognome da nubile. Il nome va riportato senza abbreviazioni (es. Giancarlo o Gian Carlo e non G.Carlo).

Per i soggetti diversi dalle persone fisiche deve essere indicata la denominazione, la ragione sociale o la ditta.

Per il sesso deve essere indicato *M* o *F* per le persone fisiche, *S* per le persone non fisiche.

Per la provincia cui appartiene il comune di nascita deve essere indicata la sigla automobilistica (ROMA = RM, stato estero = EE).

Il codice fiscale va sempre indicato.

Il domicilio fiscale deve essere riportato specificando il comune, la provincia, la via e il numero civico; in mancanza del domicilio fiscale indicare la residenza.

4. AGGIORNAMENTI

Ogni variazione significativa alle caratteristiche tecniche descritte nel presente allegato e, in generale, le novità più rilevanti per gli utenti, vengono rese pubbliche dall'Agenzia delle entrate attraverso un servizio di informativa agli utenti, disponibile all'interno del servizio telematico.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- =====================================
<!-- MODULO: FileContratti.DTD - modello unico D
     la trasmissione telematica dei contratti di locazione
     VERSIONE: 2.0
     DATA:     11 dicembre 2001
<!-- =====================================
<!--                 FILE CONTRATTI
    L'unita' minima oggetto della trasmissione telematic
    costituita dall'intero contratto e dai seguenti element
    generali relativi all'intero file:
     CodiceFiscaleFornitore: Codice fiscale del soggett
                             alla registrazione(alfanum
     CodiceFiscaleConto: Codice fiscale del soggetto in
                         del conto corrente
                         (alfanumerico max 16 caratte

     CodiceUfficio: Codice dell'Ufficio delle Entrate o
                    Registro presso cui i soggetti obbli
                    richiedono la registrazione del cont
                    (alfanumerico 3 caratteri)
     ValutaPrelievo: Valuta nella quale effettuare il pre
                     (E = Euro)                   -->
<!-- =====================================
<!ELEMENT FileContratti (Contratto+)>
<!ATTLIST FileContratti
     CodiceFiscaleFornitore CDATA #REQUIRED
     CodiceFiscaleConto CDATA #REQUIRED
     CodiceUfficio CDATA #REQUIRED
     ValutaPrelievo (E) #REQUIRED
>
<!--                                       -->
<!-- =====================================
```

```
<!--                    CONTRATTO
    Tutte le date (data di inizio e fine contratto, data di
    stipula e date di nascita) debbono essere fornite in u
    seguenti formati:
      GG/MM/AAAA oppure GG-MM-AAAA oppure
    valorizzando interamente il giorno ed il mese (2 cara
    ciascuno) e l'anno (4 caratteri).
     Es. per il 3 aprile 2001 fornire 03/04/2001 oppure 0
     oppure 03042001
                                        -->
<!-- ======================================
<!-- TipoContratto: S = Scritto
                    V = Verbale
    IdContratto: Identificativo del contratto, attribuito
                 dall'utente (14 caratteri alfanumerici)
    SoggettoIVA: N = Contratto non soggetto ad I.V.A.
                 S = Contratto soggetto ad I.V.A.
    RegistrazioneEsente: N = Contratto soggetto alle im
                             previste
                         S = Contratto esente da impost
    ContrattoAgevolato: N = Contratto non agevolato
                        S = Contratto con imponibile ri
                            del 30% (L.431/98)
    OggettoLocazione: 01 = Fondi rustici
                      02 = Immobili urbani
                      03 = Altri immobili
    TipoPagamento: P = Pagamento per la sola prima a
                   T = Pagamento per l'intera durata
    ImportoRegistrazione: Imposta dovuta per la registra
                          del contratto
    ImportoBollo: Imposta di bollo dovuta per il contrat
    ImportoSanzioniRegistrazione: Importo di eventuali
                                  riguardanti l'imposta
                                  registro
```

```
    ImportoSanzioniBollo: Importo di eventuali sanzion
                                riguardanti l'imposta di bollo
    ImportoInteressi: Importo di eventuali interessi
    NumeroPagine: numero di pagine che costituiscono
                        (3 caratteri numerici)
<!-- ====================================
<!--             CONTRATTO                        -->
<!ELEMENT Contratto (TitoloContratto,((Paragrafo+
<!ATTLIST Contratto
    TipoContratto (S | V) #REQUIRED
    IdContratto CDATA #REQUIRED
    SoggettoIVA (S | N) #REQUIRED
    RegistrazioneEsente (S | N) #REQUIRED
    ContrattoAgevolato (S | N) #REQUIRED
    OggettoLocazione (01 | 02 | 03) #REQUIRED
    TipoPagamento (P | T) #REQUIRED
    ImportoRegistrazione CDATA #REQUIRED
    ImportoBollo CDATA #IMPLIED
    ImportoSanzioniRegistrazione CDATA #IMPLIED
    ImportoSanzioniBollo CDATA #IMPLIED
    ImportoInteressi CDATA #IMPLIED
    NumeroPagine CDATA #IMPLIED
>
<!--                                          -->
<!--             TITOLO CONTRATTO
<!ELEMENT TitoloContratto (#PCDATA)>
<!--                                          -->
<!--             SEZIONE                          -->
<!ELEMENT Sezione (TitoloSezione,(Paragrafo+))>
<!--                                          -->
<!--            TITOLO PARAGRAFO
<!ELEMENT TitoloSezione (#PCDATA)>
<!--                                          -->
<!--             PARAGRAFO                        -->
```

```
<!ELEMENT Paragrafo (#PCDATA | Canone | DataI
DataStipula | Immobile | Locatore | Conduttore)*>
<!--                                                    -->
<!-- ======================================================
<!--                    CANONE                                  -->
<!-- ======================================================
<!--                ELEMENTI DEL CANONE
<!ELEMENT Canone (CanoneFisso | CanoneVariabile)
<!--                                                    -->
<!-- ======================================================
<!--                    CANONE FISSO
   TipoCanone: M  = Indicazione del canone mensile
               A  = Indicazione del canone annuale
                I = Indicazione del canone relativo all'
                    durata del contratto
<!-- ======================================================
<!--              ELEMENTI DEL CANONE FISSO
<!ELEMENT CanoneFisso (#PCDATA | ImportoCanon
<!--                                                    -->
<!--               IMPORTO CANONE
<!ELEMENT ImportoCanoneFisso (#PCDATA)>
<!--                                                    -->
<!ATTLIST ImportoCanoneFisso
    ValutaCanoneFisso (L | E) #REQUIRED
    TipoCanone (M | A | I) #REQUIRED
>
<!--                                                    -->
<!-- ======================================================
<!--                    CANONE VARIABILE
<!-- ======================================================
<!--                CANONE VARIABILE
<!ELEMENT CanoneVariabile (#PCDATA | ImportoCa
<!--                                                    -->
<!--               IMPORTO CANONE VARIABILE
```

```
<!ELEMENT ImportoCanoneVariabile (#PCDATA)>
<!--                                                    -->
<!ATTLIST ImportoCanoneVariabile
    ValutaCanoneVariabile (L | E) #REQUIRED
    AnnualitaCanoneVariabile (1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
>
<!--                                                    -->
<!-- ==================================================
<!--                  DATIGENERALI                      --
<!-- ==================================================
<!--              DATA INIZIO CONTRATTO
<!ELEMENT DataInizioContratto (#PCDATA)>
<!--                                                    -->
<!--              DATA FINE CONTRATTO
<!ELEMENT DataFineContratto (#PCDATA)>
<!--                                              -->
<!--              DATA STIPULA CONTRATTO
<!ELEMENT DataStipula (#PCDATA)>
<!--                                                    -->
<!-- ==================================================
<!--                  IMMOBILE                          -->
<!-- Vanno indicati i dati relativi all'ubicazione dell'im
    comune, provincia, indirizzo e dati catastali:
    categoria e rendita catastale.
    Qualora il fabbricato non sia ancora censito, indicar
    rendita proposta ovvero quella attribuita a fabbricat
    simili gia' censiti (presunta)
    la lunghezza massima dei dati richiesti e' la seguent
    comune:          40 caratteri alfanumerici
    provincia:        2 caratteri alfanumerici
    indirizzo:       40 caratteri alfanumerici
    categoria:        3 caratteri alfanumerici
    rendita catastale: 15 caratteri numerici
<!-- ==================================================
```

```
<!--              ELEMENTI DELL'IMMOBILE
<!ELEMENT Immobile (#PCDATA | IndirizzoImmobi
ProvinciaImmobile | CategoriaCatastale | ImportoRendi
<!--                                              -->
<!--              INDIRIZZO IMMOBILE
<!ELEMENT IndirizzoImmobile (#PCDATA)>
<!--                                              -->
<!--              CIVICO IMMOBILE
<!ELEMENT CivicoImmobile (#PCDATA)>
<!--                                              -->
<!--              COMUNE IMMOBILE
<!ELEMENT ComuneImmobile (#PCDATA)>
<!--                                              -->
<!--              PROVINCIA IMMOBILE
<!ELEMENT ProvinciaImmobile (#PCDATA)>
<!--                                              -->
<!--              CATEGORIA CATASTALE IMMOBIL
<!ELEMENT CategoriaCatastale (#PCDATA)>
<!--                                              -->
<!--              IMPORTO RENDITA IMMOBILE
<!ELEMENT ImportoRenditaCatastale (#PCDATA)>
<!--                                              -->
<!ATTLIST ImportoRenditaCatastale
    ValutaRenditaCatastale (L | E) #REQUIRED
>
<!--                                              -->
<!-- ======================================
<!--                 LOCATORE
    la lunghezza massima dei dati richiesti e' la seguent
    codice fiscale        16 caratteri alfanumerici
    denominazione         60 caratteri alfanumerici
    cognome               30 caratteri alfanumerici
    nome                  30 caratteri alfanumerici
    comune di nascita     25 caratteri alfanumerici
```

```
    provincia di nascita   2 caratteri alfanumerici
    domicilio fiscale:
    comune              25 caratteri alfanumerici
    provincia            2 caratteri alfanumerici
    indirizzo           35 caratteri alfanumerici
    numero civico        6 caratteri alfanumerici         -
<!-- ========================================
<!ELEMENT Locatore (#PCDATA | CodiceFiscaleL
CognomeLocatore | NomeLocatore | DataNascitaLo
ProvinciaNascitaLocatore | ComuneLocatore | Provin
CivicoLocatore)*>
<!--                                         -->
<!ATTLIST Locatore
    SessoLocatore (M|F|S) #REQUIRED
>
<!--                                         -->
<!--             CODICE FISCALE LOCATORE
<!ELEMENT CodiceFiscaleLocatore (#PCDATA)>
<!--                                         -->
<!--             DENOMINAZIONE LOCATORE
<!ELEMENT DenominazioneLocatore (#PCDATA)>
<!--                                         -->
<!--             COGNOME LOCATORE
<!ELEMENT CognomeLocatore (#PCDATA)>
<!--                                         -->
<!--             NOME LOCATORE
<!ELEMENT NomeLocatore (#PCDATA)>
<!--                                         -->
<!--             DATA NASCITA LOCATORE
<!ELEMENT DataNascitaLocatore (#PCDATA)>
<!--                                         -->
<!--             COMUNE NASCITA LOCATORE
<!ELEMENT ComuneNascitaLocatore (#PCDATA)>
<!--                                         -->
```

```
<!--            PROVINCIA NASCITA LOCATORE
<!ELEMENT ProvinciaNascitaLocatore (#PCDATA)>
<!--                                          -->
<!--            COMUNE LOCATORE
<!ELEMENT ComuneLocatore (#PCDATA)>
<!--                                          -->
<!--            PROVINCIA LOCATORE
<!ELEMENT ProvinciaLocatore (#PCDATA)>
<!--                                          -->
<!--            INDIRIZZO LOCATORE
<!ELEMENT IndirizzoLocatore (#PCDATA)>
<!--                                          -->
<!--            CIVICO LOCATORE
<!ELEMENT CivicoLocatore (#PCDATA)>
<!--                                          -->
<!-- =========================================
<!--              CONDUTTORE                     --
<!-- =========================================
<!ELEMENT Conduttore (#PCDATA | CodiceFiscaleC
CognomeConduttore | NomeConduttore | DataNascitaC
ProvinciaNascitaConduttore | ComuneConduttore | Prov
CivicoConduttore)*>
<!--                                          -->
<!ATTLIST Conduttore
   SessoConduttore (M | F | S) #REQUIRED
>
<!--                                          -->
<!--            CODICE FISCALE CONDUTTORE
<!ELEMENT CodiceFiscaleConduttore (#PCDATA)>
<!--                                          -->
<!--            DENOMINAZIONE CONDUTTORE
<!ELEMENT DenominazioneConduttore (#PCDATA)>
<!--                                          -->
<!--            COGNOME CONDUTTORE
```

```
<!ELEMENT CognomeConduttore (#PCDATA)>
<!--                                         -->
<!--            NOME CONDUTTORE
<!ELEMENT NomeConduttore (#PCDATA)>
<!--                                         -->
<!--            DATA NASCITA CONDUTTORE
<!ELEMENT DataNascitaConduttore (#PCDATA)>
<!--                                         -->
<!--            COMUNE NASCITA CONDUTTOR
<!ELEMENT ComuneNascitaConduttore (#PCDAT
<!--                                         -->
<!--            PROVINCIA NASCITA CONDUTT
<!ELEMENT ProvinciaNascitaConduttore (#PCDAT
<!--                                         -->
<!--            COMUNE CONDUTTORE
<!ELEMENT ComuneConduttore (#PCDATA)>
<!--                                         -->
<!--            PROVINCIA CONDUTTORE
<!ELEMENT ProvinciaConduttore (#PCDATA)>
<!--                                         -->
<!--            INDIRIZZO CONDUTTORE
<!ELEMENT IndirizzoConduttore (#PCDATA)>
<!--                                         -->
<!--            CIVICO CONDUTTORE
<!ELEMENT CivicoConduttore (#PCDATA)>
<!--                                         -->
<!-- ==================== Fine CONTRATTO
<!--                                         -->
<!-- ================== Fine FILE CONTRATT
```

01A13663

PROVVEDIMENTO 17 dicembre 2001.

Modalità di riversamento all'erario dell'acconto dell'imposta sul valore aggiunto di dicembre 2001.

IL DIRETTORE
DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

1. Le somme versate ai concessionari del Servizio nazionale della riscossione, alle banche ed alle agenzie postali a titolo di acconto dell'imposta sul valore aggiunto nei giorni 20, 21 e 24 dicembre 2001 devono essere riversate in Banca d'Italia - Sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Roma - Tuscolano, sulla contabilità speciale denominata «fondi della riscossione», distintamente per ciascuna giornata ovvero congiuntamente, entro le ore 16,30 del 28 dicembre 2001.

2. La predetta sezione di tesoreria è autorizzata a prelevare, dalla citata contabilità speciale, le somme versate ai sensi del punto 1 per l'imputazione al pertinente capitolo del bilancio dello Stato (cap. 1203/1) entro la stessa data del 28 dicembre 2001, ad eccezione di lire 140 miliardi, quale stima del gettito dell'acconto dell'imposta sul valore aggiunto spettante alla Regione siciliana, salvo successivo conguaglio.

3. La somma sopra indicata e spettante alla Regione siciliana, verrà riversata, dalla stessa sezione di tesoreria provinciale, direttamente alla Cassa regionale siciliana entro la data del 28 dicembre 2001.

4. I concessionari della riscossione, le banche e le Poste Italiane S.p.a. trasmettono in via telematica, insieme o separatamente, a seconda che abbiano o meno eseguito un bonifico unico, i dati relativi alle somme versate a titolo di acconto dell'imposta sul valore aggiunto nelle giornate 20, 21 e 24 dicembre all'Agenzia delle entrate entro il 3 gennaio 2002.

5. Gli intermediari di cui al punto 4 possono riversare cumulativamente con un unico bonifico le somme versate a titolo di acconto dell'imposta sul valore aggiunto nelle giornate del 19, 20, 21 e 24 dicembre; in tal caso, il flusso rendicontativo, unico per le quattro giornate, dovrà pervenire all'Agenzia delle entrate entro il 28 dicembre 2001.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Motivazioni.

I contribuenti sottoposti agli obblighi di versamento dell'imposta sul valore aggiunto sono tenuti, ai sensi dell'art. 6, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 405, ad eseguire il pagamento dell'I.V.A. dovuta a titolo di acconto entro il 27 dicembre di ciascun anno.

Il versamento dell'imposta è effettuato, ai sensi degli articoli 19, commi 1 e 6 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e art. 1, comma 1, del decreto legislativo 22 febbraio 1999, n. 37, mediante delega alle banche convenzionate, alle agenzie postali, o ai concessionari del Servizio nazionale della riscossione. Il riversamento delle somme corrisposte dai contribuenti deve poi avvenire, come disposto dall'art. 6, comma 5-*bis*, della citata legge n. 405 del 1990, non oltre il successivo 31 dicembre.

L'art 2, comma 4, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito in legge 23 novembre 2001, n. 409, prevede, limitatamente all'anno 2001, che i contribuenti versino le somme dovute entro il 24 dicembre, onde consentire ai concessionari del Servizio nazionale della riscossione, alle banche e alle Poste Italiane S.p.a. di riversare entro il 28 dicembre le somme riscosse allo stesso titolo.

Con il presente atto, pertanto, si dispongono, come previsto dall'art. 6 della predetta legge n. 405 del 1990, i tempi e le modalità per il riversamento all'erario, avendo acquisito sulle esposte determinazioni, il parere favorevole del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato.

Riferimenti normativi dell'atto.

Ordinamento delle Agenzie.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 8, comma 1).

Attribuzioni del direttore dell'Agenzia.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 68, comma 1).

Disposizioni relative al versamento dell'acconto I.V.A.

Legge 29 dicembre 1990, n. 405 (art. 6, comma 2, 5-*bis*, 5-*ter*).

Legge 23 novembre 2001, n. 409.

Roma, 17 dicembre 2001

Il direttore: FERRARA

01A13864

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 19 dicembre 2001

Dollaro USA	0,8983
Yen giapponese	114,68
Corona danese	7,4393
Lira Sterlina	0,61970
Corona svedese	9,5029
Franco svizzero	1,4734
Corona islandese	90,35
Corona norvegese	7,9805
Lev bulgaro	1,9461
Lira cipriota	0,57551
Corona ceca	31,963
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	245,30
Litas lituano	3,5934
Lat lettone	0,5615
Lira maltese	0,4036
Zloty polacco	3,5624
Leu romeno	28111
Tallero sloveno	219,1653
Corona slovacca	43,010
Lira turca	1316000
Dollaro australiano	1,7465
Dollaro canadese	1,4169
Dollaro di Hong Kong	7,0058
Dollaro neozelandese	2,1565
Dollaro di Singapore	1,6478
Won sudcoreano	1160,60
Rand sudafricano	11,2332

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

01A13926

MINISTERO DELLA SALUTE

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Teril»

Estratto decreto A.I.C./UAC n. 623 del 13 novembre 2001

Specialità medicinale: TERIL.

Titolare A.I.C.: Taro Pharmaceuticals UK Ltd - Riverside House Station Road Bishops Stortford Herts CM23 3AJ.

Confezioni autorizzate, numeri di A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«CR» 100 compresse a rilascio modificato in blister strip AL/PVC/ACLAR da 200 mg - A.I.C. n. 034700056/M (in base 10), 112YSS (in base 32);

«CR» 100 compresse a rilascio modificato in blister strip AL/PVC/ACLAR da 400 mg - A.I.C n. 034700068/M (in base 10), 112YT4 (in base 32);

«CR» 20 compresse a rilascio modificato in blister strip AL/PVC/ACLAR da 200 mg - A.I.C. n. 034700070/M (in base 10), 112YT6, (in base 32);

«CR» 50 compresse a rilascio modificato in blister strip AL/PVC/ACLAR da 200 mg - A.I.C. n. 034700082/M (in base 10), 112YTL (in base 32);

«CR» 56 compresse a rilascio modificato in blister strip AL/PVC/ACLAR da 200 mg - A.I.C. n. 034700094/M (in base 10), 112YTY (in base 32);

«CR» 200 compresse a rilascio modificato in blister strip AL/PVC/ACLAR da 200 mg - A.I.C. n. 034700106/M (in base 10), 112YUB (in base 32);

«CR» 20 compresse a rilascio modificato in blister strip AL/PVC/ACLAR da 400 mg - A.I.C. n. 034700118/M (in base 10), 112YUQ (in base 32);

«CR» 50 compresse a rilascio modificato in blister strip AL/PVC/ACLAR da 400 mg - A.I.C. n. 034700120/M (in base 10), 112YUS (in base 32);

«CR» 56 compresse a rilascio modificato in blister strip AL/PVC/ACLAR da 400 mg - A.I.C. n. 034700132/M (in base 10), 112YV4 (in base 32);

«CR» 200 compresse a rilascio modificato in blister strip AL/PVC/ACLAR da 400 mg - A.I.C. n. 034700144/M (in base 10), 112YVJ (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa a rilascio modificato.

Composizione: una compressa a rilascio prolungato da 200 e 400 mg contiene:

principio attivo: carbamazepina 200 e 400 mg;

eccipienti: lattosio (monoidrato), cellulosa microcristallina, eudragit RS 30D, amido di mais, sodio amido glicolato, dietilftalato, magnesio stearato.

Classificazione ai sensi della legge n. 537/1993, decreto ministeriale del 5 luglio 1996: classe C.

Classificazione ai fini della fornitura: da vendersi dietro presentazione di ricetta medica.

Produzione: Taro pharmaceutical Industries Ltd - 14 Hakitor Steet Haifa Bay 26110 Israele.

Controllo: Taro Pharmaceutical UK Ltd Riverside House Station Road Bishops Stortford Hertfordshire CM23 3AJ (UK).

Indicazioni terapeutiche: epilessia convulsioni tonico-cloniche generalizzate e parziali, sofferenza parossistica della nevralgia del trigemino, per la profilassi delle psicosi maniaco-depressive nei pazienti che non rispondono alla terapia con il litio.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A13539

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Osipine»

Estratto decreto A.I.C./UAC n. 625 del 19 novembre 2001

Specialità medicinale: OSIPINE.

Titolare A.I.C.: Yamanouchi Europe BV Elisabethhof 19 NL 2353 EW Leiderdorp Paesi Bassi.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993 - delibera CIPE 1° febbraio 2001:

28 capsule a rilascio modificato in blister PVC/AL da 20 mg - A.I.C. n. 035145022/M (in base 10), 11JK9Y (in base 32) - classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; legge n. 662/1997 e delibera CIPE 1° febbraio 2001; legge 23 dicembre 1999, n. 488, e legge

23 dicembre 2000, n. 388: classe A: il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione dell'azienda è stabilito in L. 23.744 pari a € 12,26 (prezzo ex-factory, IVA esclusa). Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata nelle premesse e di L. 39.200 pari a € 20,25 (IVA inclusa);

28 capsule a rilascio modificato in blister PVC/AL da 10 mg - A.I.C. n. 035145010/M (in base 10), 11JK9Y (in base 32) - classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; legge n. 662/1997 e delibera CIPE 1 febbraio 2001; legge 23 dicembre 1999, n. 488, e legge 23 dicembre 2000, n. 388: classe A: il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione dell'azienda è stabilito in L. 23.744 pari a € 12,26 (prezzo ex-factory, IVA esclusa). Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata nelle premesse è di L. 39.200 pari a € 20,25 (IVA inclusa).

Forma farmaceutica: capsule dure a rilascio modificato.

Una capsula da 10 mg contiene:

principio attivo: 10 mg di barnidipina cloridrato equivalenti a 9,3 mg di barnidipina per capsula.

Una capsula da 20 mg contiene:

principio attivo: 20 mg di barnidipina cloridrato equivalenti a 18,6 mg di barnidipina per capsula;

eccipienti: carbossimetilcellulosa, polisorbato 80, saccarosio, etilcellulosa, talco, biossido di titanio, (E171), ossido di ferro giallo (E172) e gelatina.

L'inchiostro di stampa contiene shellac, alcool denaturato, acqua purificata, lecitina di soia, etossietanolo, dimetilpolisilossano, ossido di ferro nero.

Classificazione ai fini della fornitura: da vendersi dietro presentazione di ricetta medica.

Produzione: Yamanouchi Europe BV Hogenaat 2 7942 Jg Meppel Paesi Bassi.

Titolare licenza di produzione: Yamanouchi Europe BV Elisabethhof 19 2353 EW Leiderdorp Paesi Bassi.

Sito alternativo di confezionamento per blister in alluminio - poliammide PVC: Haupt Pharma Munster GmbH Schleebruggenkamp 15 48159 Munster Germania.

Sito per il confezionamento per blister di alluminio PVDC ricoperti con PVC: Unipack Ltd Wickford Business Park Hurricane Way Shotgate Wickford Essex SS11 8 UJ UK.

Indicazioni terapeutiche: «Osipine» viene impiegato per il trattamento dell'ipertensione essenziale da lieve a moderata.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A13540

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Vasexten»

Estratto decreto A.I.C./UAC n. 626 del 19 novembre 2001

Specialità medicinale: VASEXTEN.

Titolare A.I.C.: Yamanouchi Pharma S.p.a., via delle Industrie, 2 - 20061 Carugate (Milano).

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993, delibera CIPE 1º febbraio 2001:

28 capsule a rilascio modificato in blister PVC/AL da 20 mg - A.I.C. n. 035144017/E (in base 10), 11JJBK (in base 32) - classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; legge n. 662/1997 e delibera CIPE 1º febbraio 2001; legge 23 dicembre 1999, n. 488, e legge 23 dicembre 2000, n. 388; Classe A: il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione dell'azienda è stabilito in L. 23.744 pari a 12,26 euro (prezzo ex-factory, IVA esclusa). Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata nelle premesse è di L. 39.200 pari a 20,25 euro (IVA inclusa);

28 capsule a rilascio modificato in blister PVC/AL da 10 mg - A.I.C. n. 035144029/E (in base 10), 11JJBX (in base 32) - classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; legge n. 662/1997 e delibera CIPE 1º febbraio 2001; legge 23 dicembre 1999, n. 488 e legge 23 dicembre 2000, n. 388; Classe A: il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione dell'azienda è stabilito in L. 23.744 pari a 12,26 euro (prezzo ex-factory, IVA esclusa). Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata nelle premesse è di L. 39.200 pari a 20,25 euro (IVA inclusa).

Forma farmaceutica: capsule dure a rilascio modificato.

Una capsula da 10 mg contiene:

principio attivo: 10 mg di barnidipina cloridrato equivalenti a 9,3 mg di barnidipina per capsula.

Una capsula da 20 mg contiene:

principio attivo: 20 mg di barnidipina cloridrato equivalenti a 18,6 mg di barnidipina per capsula;

eccipienti: carbossimetilcellulosa, polisorbato 80, saccarosio, etilcellulosa, talco, biossido di titanio, (E171), ossido di ferro giallo (E172) e gelatina.

L'inchiostro di stampa contiene shellac, alcool denaturato, acqua purificata, lecitina di soia, etossietanolo, dimetilpolisilossano, ossido di ferro nero.

Classificazione ai fini della fornitura: da vendersi dietro presentazione di ricetta medica.

Produzione: Yamanouchi Europe BV Hogenaat, 2 - 7942 Jg Meppel Paesi Bassi.

Titolare licenza di produzione: Yamanouchi Europe BV Elisabethhof, 19 - 2353 EW Leiderdorp Paesi Bassi.

Sito alternativo di confezionamento per blister in alluminio - poliammide PVC: Haupt Pharma Munster GmbH Schleebruggenkamp, 15 - 48159 Munster Germania.

Sito per il confezionamento per blister di alluminio PVDC ricoperti con PVC: Unipack Ltd Wickford Business Park Hurricane Way Shotgate Wickford Essex SS11 8 UJ UK.

Indicazioni terapeutiche: «Vasexten» viene impiegato per il trattamento dell'ipertensione essenziale da lieve a moderata.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A13541

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Libradin»

Estratto decreto A.I.C./ UAC n. 624 del 19 novembre 2001

Specialità medicinale: LIBRADIN.

Titolare A.I.C.: Sigma Tau Industrie Farmaceutiche Riunite S.p.a. - viale Shakespeare, 47 - Roma.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993 delibera CIPE 1º febbraio 2001:

28 capsule a rilascio modificato in blister PVC/AL da 20 mg - A.I.C. n. 035146012/M (in base 10), 11JL8W (in base 32) - classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; legge n. 662/1997 e delibera CIPE 1º febbraio 2001; legge 23 dicembre 1999, n. 488, e legge 23 dicembre 2000, n. 388: classe A: il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione dell'azienda è stabilito in L. 23.744 pari a 12,26 euro (prezzo ex-factory, IVA esclusa). Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata nelle premesse è di L. 39.200 pari a 20,25 euro (IVA inclusa);

28 capsule a rilascio modificato in blister PVC/AL da 10 mg - A.I.C. n. 035146024/E (in base 10), 11JL98 (in base 32) - classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; legge n. 662/1997 e delibera CIPE 1º febbraio 2001; legge 23 dicembre 1999, n. 488, e legge 23 dicembre 2000, n. 388: classe A: il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione dell'azienda

è stabilito in L. 23.744 pari a 12,26 euro (prezzo ex-factory, IVA esclusa). Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata nelle premesse è di L. 39.200 pari a 20,25 euro (IVA inclusa).

Forma farmaceutica: capsule dure a rilascio modificato.

Una capsula da 10 mg contiene:

principio attivo: 10 mg di barnidipina cloridrato equivalenti a 9,3 mg di barnidipina per capsula.

Una capsula da 20 mg contiene:

principio attivo: 20 mg di barnidipina cloridrato equivalenti a 18,6 mg di barnidipina per capsula;

eccipienti: carbossimetilcellulosa, polisorbato 80, saccarosio, etilcellulosa, talco, biossido di titanio, (E171), ossido di ferro giallo (E172) e gelatina.

L'inchiostro di stampa contiene shellac, alcool denaturato, acqua purificata, lecitina di soia, etossietanolo, dimetilpolisilossano, ossido di ferro nero.

Classificazione ai fini della fornitura: da vendersi dietro presentazione di ricetta medica.

Produzione: Yamanouchi Europe BV Hogenaat 2 7942 Jg Meppel Paesi Bassi.

Titolare licenza di produzione: Yamanouchi Europe BV Elisabethhof 19 2353 EW Leiderdorp Paesi Bassi.

Sito alternati vo di confezionamento per blister in alluminio - poliammide PVC: Haupt Pharma Munster GmbH Schleebruggenkamp 15 48159 Munster Germania.

Sito per il confezionamento per blister di alluminio PVC ricoperti con PVC: Unipack Ltd Wickford Business Park Hurricane Way Shotgate Wickford Essex SS11 8 UJ UK.

Indicazioni terapeutiche: «Libradin» viene impiegato per il trattamento dell'ipertensione essenziale da lieve a moderata.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A13542

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Pepciddual»

Estratto di variazione A.I.C./UAC n. 1443 del 19 novembre 2001

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Merck Sharp e Dohme (Italia) S.p.a., con sede in via G. Fabbroni, 6 - Roma, con codice fiscale 00422760587.

Specialità medicinale: PEPCIDDUAL.

Confezione:

A.I.C. n. 034785016/M - 6 compresse masticabili in blister PVC/ACLAR da 10/800/165 mg;

A.I.C. n. 034785028/M - 12 compresse masticabili in blister PVC/ACLAR da 10/800/165 mg;

A.I.C. n. 034785030/M - 6 compresse masticabili in strip blister PAPER/LDPE/AL/EAA da 10/800/165 mg;

A.I.C. n. 034785042/M - 12 compresse masticabili in strip blister PAPER/LDPE/AL/EAA da 10/800/165 mg;

è ora trasferita alla società: Centra Medicamenta OTC S.r.l., con sede in via Buonarroti Michelangelo, 23 - Cologno Monzese (Milano), con codice fiscale 02605390968.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A13543

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Tradonal»

Estratto provvedimento UPC/II/1072 del 13 aprile 2001

Specialità medicinale: TRADONAL.

Confezioni:

034233015/M - SR 50 mg 30 capsule rigide rilascio prolungato;

034233027/M - SR 100 mg 30 capsule rigide rilascio prolungato;

034233039/M - SR 150 mg 30 capsule rigide rilascio prolungato;

034233041/M - SR 200 mg 30 capsule rigide rilascio prolungato;

034233054/M - SR 50 mg 60 capsule rigide rilascio prolungato;

034233066/M - SR 100 mg 60 capsule rigide rilascio prolungato:

034233078/M - SR 150 mg 60 capsule rigide rilascio prolungato;

034233080/M - SR 200 mg 60 capsule rigide rilascio prolungato;

Titolare A.I.C.: Asta Medica S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0225/001-004/W013 E W14.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: armonizzazione del riassunto delle caratteristiche del prodotto per quanto riguarda la parte clinica, farmacodinamica e farmaceutica.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, e per il foglio illustrativo dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore del presente provvedimento.

I lotti già prodotti non possono essere dispensati al pubblico a partire dal novantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Il presente provvedimento ha effetto dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A13544

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(4651295/1) Roma, 2001 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.